

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
DEL REGNO D'ITALIA

STATISTICA
DELLE ELEZIONI GENERALI POLITICHE
PER LA XXVIII LEGISLATURA

(24 marzo 1929 - Anno VII)



R O M A
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1930 - ANNO VIII

324.945021/H

ISTAT - Biblioteca	
Inventario S.B.N.	R5514
Data	1999

INDICE

Lettera di presentazione a S. E. il *Cavaliere Benito Mussolini*, Capo del Governo, Primo Ministro

CAPITOLO I.

Legislazione elettorale politica.

Legge del 1860	<i>Pag.</i> 2
Legge del 1882	» 3
Leggi del 1891 e del 1892	» 4
Legge del 1912	» 5
Legge del 1919	» 5
Legge del 1923	» 7
Legge del 1925	» 9
Legge del 1928	» 9

CAPITOLO II.

Le elezioni generali del 24 marzo 1929 (VII).

Circoscrizione elettorale politica	<i>Pag.</i> 19
Numero delle Sezioni elettorali	» 20
Numero degli elettori iscritti nelle liste	» 22
Elettori militari ed emigrati	» 34
La lista dei candidati	» 39

CAPITOLO III.

Esito delle elezioni generali politiche del 24 marzo 1929 (VII).

Concorso degli elettori alle urne	<i>Pag.</i> 47
Voti nulli, contestati e non attribuiti	» 51
Voti validamente espressi - Voti favorevoli e voti contrari	» 52
I Deputati eletti	» 59
Le legislature e la loro durata	» 61
Modello della scheda di Stato	» 63

A S. E.

IL CAVALIERE BENITO MUSSOLINI

CAPO DEL GOVERNO - PRIMO MINISTRO.

ECCELLENZA,

A cominciare dal 1861, e cioè dalla proclamazione del Regno d'Italia, tutte le volte che ebbero luogo elezioni generali politiche la soppressa Direzione Generale della Statistica ne pubblicò ed illustrò i risultati in appositi volumi.

Seguendo questa ormai lunga tradizione, l'Istituto Centrale di Statistica riassume, nel volume che ho l'onore di presentare a V. E., i risultati delle elezioni generali del 24 marzo 1929 - Anno VII, che hanno dato vita alla XXVIII Legislatura del Parlamento Nazionale.

Il nuovo sistema elettorale è così limpido e semplice da non richiedere, come in passato, un'ampia illustrazione delle modalità e dei risultati della votazione.

Tuttavia è bene registrare l'esito del primo esperimento del sistema elettorale fascista in questo volume che vuol essere un documento del plebiscito col quale il popolo italiano ha dato il suo consenso all'opera svolta dal Fascismo per la ricostruzione della Nazione.


Poichè le nuove generazioni non conoscono, nè possono agevolmente conoscere i congegni dei sistemi elettorali che si sono susseguiti in Italia dal 1861 in poi, è sembrato opportuno di farne in questo volume un'esposizione particolareggiata, la quale giova anche a mettere in luce la portata della riforma realizzata dal Regime.

Roma, 20 Dicembre 1929 - Anno VIII.

IL PRESIDENTE

DELL' ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

CORRADO GINI.



CAPITOLO I.

Legislazione elettorale politica.

Con Decreto Reale del 21 gennaio 1929, n. 18, fu sciolta la Camera dei Deputati e furono indette pel 24 marzo 1929 le elezioni generali politiche per la rinnovazione della Camera stessa.

Tali elezioni ebbero luogo in base alle disposizioni della legge elettorale del 17 maggio 1928, n° 1019, riportate nel Testo Unico approvato con R. decreto del 2 settembre 1928, n° 1993.

Il sistema elettorale introdotto da questa legge si allontana radicalmente dai precedenti; esso rappresenta la conseguenza logica e necessaria della nuova realtà sociale e politica creata dalla Rivoluzione Fascista e armonizza l'organizzazione della Camera elettiva con gli altri organi costituzionali profondamente modificati, nella loro struttura e nella loro competenza, dal Regime Fascista e con i nuovi istituti di diritto pubblico che attualmente inquadrano la vita della Nazione.

Dal 1861 in poi, il sistema elettorale italiano subì ripetutamente — e con maggior frequenza negli anni più recenti — profonde modificazioni spesso ispirate più alle contingenze politiche e al variabile interesse dei partiti, che all'interesse nazionale.

Fino alla XIV Legislatura compresa, le elezioni politiche furono fatte a *scrutinio uninominale a suffragio ristretto*, secondo la legge elettorale del 17 dicembre 1860, n. 4513.

Dalla XV alla XVII Legislatura le elezioni ebbero luogo a *scrutinio di lista a suffragio allargato*, secondo la legge del 24 settembre 1882, n. 999.

Per le elezioni dalla XVIII alla XXIII Legislatura si riprese il sistema dello *scrutinio uninominale*, ma con le modalità stabilite dalle leggi 5 maggio 1891, n. 210 e 28 giugno 1892, n. 315.

Nelle elezioni per la XXIV Legislatura fu mantenuto il sistema dello *scrutinio uninominale*, ma le elezioni si svolsero secondo le disposizioni della legge del 30 giugno 1912, n. 665, che aveva modificato la legge precedente.

Per la XXV e la XXVI Legislatura le elezioni furono fatte a *scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale*, secondo la legge del 16 dicembre 1918, n. 1985.

Per la XXVII Legislatura, infine, le elezioni furono fatte a *scrutinio di lista a sistema maggioritario*, secondo la legge del 18 novembre 1923, n. 2444.

Prima di passare ad illustrare il nuovo sistema plebiscitario adottato per le elezioni del 1929 (XXVIII Legislatura), crediamo utile, per l'interesse storico che presentano, di riassumere qui appresso i congegni di ciascuno dei sistemi elettorali successivamente adottati.

LEGGE ELETTORALE POLITICA DEL 1860.

In base a questa legge furono regolate le prime elezioni generali politiche del nuovo Regno, che ebbero luogo il 27 gennaio e il 3 febbraio 1861 e dettero vita alla prima Legislatura italiana, la quale però prese il nome di VIII Legislatura, essendosi stabilito che si dovesse proseguire l'ordine cronologico delle Legislature del Parlamento Subalpino.

Le condizioni per l'elettorato politico erano :

- 1° di essere cittadino italiano e di godere i diritti civili e politici ;
- 2° di avere 25 anni compiuti di età ;
- 3° di saper leggere e scrivere ;
- 4° di pagare un annuo censo per imposte dirette di almeno 40 lire.

La legge era quindi a suffragio ristretto.

Non potevano essere nè elettori, nè eleggibili coloro che avevano riportato condanne a pene criminali, coloro che erano in istato di fallimento dichiarato, coloro che avevano fatto cessione di beni, finchè non avessero integralmente soddisfatto i creditori, i condannati per furto, truffa e attentato ai costumi.

Il Regno era diviso in 443 Collegi, ciascuno dei quali comprendeva in media circa 50.000 abitanti . Per l'annessione delle provincie venete aumentò di 50 il numero dei Collegi e più tardi, nel 1870, furono aggiunti altri 15 Collegi per la provincia di Roma, portandosene così a 508 il numero complessivo, che rimase invariato fino a quando, dopo la guerra mondiale, non furono ricongiunte alla Patria le provincie già soggette all'Impero Austro-Ungarico.

Ciascun Collegio eleggeva un solo Deputato. Ogni elettore poteva dare il suo voto a qualunque persona che avesse almeno 30 anni e fosse in possesso dei requisiti voluti dalla legge.

Il candidato era proclamato eletto alla duplice condizione di aver riportato più della metà dei voti validamente espressi nel Collegio e di aver ottenuto un numero di voti non inferiore al terzo del numero degli elettori iscritti nel Collegio stesso. Se nella prima votazione nessuno aveva ottenuto il numero di suffragi necessario, veniva indetta una votazione detta di ballottaggio fra i due candidati che avevano ottenuto il maggior numero di voti ; e in questa seconda votazione era proclamato eletto quello dei due che aveva conseguito un più alto numero di suffragi, senza altra limitazione.

LEGGE ELETTORALE POLITICA DEL 1882.

Con la legge del 22 gennaio 1882, n. 593 (serie 3^a) furono mutate le condizioni di età, di censo e di capacità stabilite dalla legge del 1860; e la legge del 7 maggio 1882 (serie 3^a) sullo scrutinio di lista mutò pure il sistema della elezione. Le disposizioni di queste leggi vennero fuse nel Testo Unico del 24 settembre 1882, n. 999 (serie 3^a).

Per quanto riguarda la composizione del Corpo elettorale, è da rilevare che, mentre per la legge del 1860 il titolo principale per l'elettorato era il censo, la legge del 1882 diede invece importanza primaria alla capacità personale del cittadino, abbassando il limite di età, riducendo la misura del censo e ammettendo all'elettorato nuove categorie di elettori per titolo di capacità. Il suffragio venne quindi notevolmente allargato.

Per essere elettore era richiesto il concorso di queste condizioni:

- 1° essere cittadino italiano e godere dei diritti civili e politici;
- 2° aver compiuto il 21° anno di età;
- 3° saper leggere e scrivere;
- 4° avere uno degli altri requisiti prescritti dalla legge e cioè:

a) aver sostenuto con buon esito l'esperienza sulle materie comprese nel corso elementare obbligatorio. Erano esonerati da questa condizione coloro che erano in possesso di un titolo di studio superiore; i membri degli ordini equestri del Regno; coloro che almeno per un anno avevano tenuto l'ufficio di consigliere provinciale o comunale o di giudice-conciliatore o di vice conciliatore, di presidente o di direttore di Società anonime o in accomandita, di Società cooperative di mutuo soccorso o di mutuo credito ecc; gli impiegati (esclusi gli uscieri e coloro che prestavano opera manuale); i decorati di medaglia d'oro o di argento;

b) sempre subordinatamente al possesso dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3, erano ammessi all'elettorato politico:

— coloro che pagavano annualmente per imposte dirette almeno L. 19,80;

— gli affittuari dei fondi rustici, quando ne dirigevano personalmente la coltivazione e pagavano un annuo fitto di almeno L. 500;

— i conduttori di fondi a colonia parziaria, quando il fondo era colpito da una imposta diretta di almeno L. 80 annue;

— coloro che per la casa di abitazione o per gli opifici o botteghe pagavano una pigione la quale nei Comuni minori era di almeno L. 150 annue.

Nei primi due anni dopo la promulgazione della legge, potevano essere iscritti nelle liste elettorali anche coloro che, pur non possedendo i suindicati requisiti, avevano sottoscritto, in presenza di un notaio e di 3 testimoni, la domanda di iscrizione (art. 100).

Erano esclusi dall'elettorato i condannati a pene criminali, i condannati per furto, ricettazione, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia, frode, calunnia, falsa testimonianza; i condannati per reati contro il buon costume, per oziosità, vagabondaggio, mendicizia, nonchè i commercianti falliti per tutta la durata dello stato di fallimento.

Tutto il Regno era diviso in 135 Collegi, la circoscrizione dei quali seguiva ordinariamente la circoscrizione dei vecchi Collegi, aggruppandoli però diversamente. A ognuno dei nuovi Collegi era assegnato un numero di Deputati che variava da 2 a 5. Il numero complessivo dei Deputati per tutto il Regno era però mantenuto in 508.

L'elezione era fatta a scrutinio di lista. Con tale sistema, l'elettore doveva scrivere sulla lista 4 nomi, se nel suo Collegio si dovevano eleggere 5 o 4 Deputati; 3 nomi o 2 nomi rispettivamente, se nel Collegio si dovevano eleggere 3 o 2 Deputati:

Si aveva, adunque, il voto limitato soltanto nei 36 Collegi che eleggevano 5 Deputati.

Erano proclamati eletti, nel limite del numero di Deputati assegnati al Collegio, i candidati che avevano ottenuto il maggior numero di voti, purchè questo numero avesse oltrepassato di un ottavo quello degli elettori iscritti nella lista del Collegio. Bastava adunque di aver ottenuto la maggioranza *relativa* dei voti per essere eletto a primo scrutinio.

Se nella prima votazione non erano stati eletti tutti i Deputati assegnati al Collegio, veniva indetta una votazione di ballottaggio, alla quale partecipavano, in numero doppio dei Deputati che rimanevano da eleggere, i candidati che avevano ottenuto maggior numero di voti.

Anche in questa seconda votazione, l'elettore scriveva sulla propria lista 4 nomi nei Collegi nei quali rimanevano da eleggere 5 Deputati, e negli altri Collegi tanti nomi quanti erano i Deputati che rimanevano da eleggere. Si avevano per eletti i candidati che raccoglievano il maggior numero di voti validamente espressi.

LEGGI ELETTORALI POLITICHE DEL 1891 E DEL 1892

(riunite nel Testo Unico approvato con R. decreto del 28 marzo 1895, n. 83).

Il sistema dello scrutinio di lista, che non poteva fra l'altro dare una dimostrazione esatta della forza delle minoranze, fu abrogato con la legge del 5 maggio 1891, la quale dispose che il Regno fosse nuovamente diviso in 508 Collegi, ciascuno dei quali doveva eleggere un solo Deputato.

Con altra legge del 28 giugno 1892 fu stabilito che in ogni Collegio fosse proclamato eletto il candidato che aveva riportato un numero di voti maggiore del sesto del numero totale degli elettori iscritti nella lista del Collegio e superiore alla metà dei suffragi dati dai votanti (escluse le schede nulle). (1) Qualora nessuno fosse stato eletto nella prima votazione, veniva indetta una votazione di ballottaggio fra i due candidati che avevano ottenuto maggiori voti.

Per disposizione della legge 11 luglio 1894, n. 286, fu eseguita una revisione straordinaria delle liste. Il Corpo elettorale, che nel 1882 era più che triplicato,

(1) Con successiva legge del 7 aprile 1898, n. 117, fu stabilito che, nel determinare il numero dei votanti, si dovevano computare tutte le schede, ad eccezione di quelle da considerarsi nulle perchè mancanti del bollo municipale o della firma dello scrutatore.

subì per tale revisione una forte diminuzione, di oltre 1 milione, perchè ne furono cancellati molti elettori riconosciuti indebitamente iscritti o che non produssero i documenti voluti dalla legge per comprovare il proprio diritto all'elettorato politico.

LEGGE ELETTORALE POLITICA DEL 1912.

Con le leggi del 30 giugno 1912, n. 665 e del 22 giugno 1913, n. 648, alle quali fece seguito il Testo Unico approvato col R. decreto 26 giugno 1913, n. 821, vennero apportate al sistema elettorale le seguenti innovazioni e modificazioni :

Per quanto riguarda l'elettorato, mentre prima occorreva saper leggere e scrivere e possedere un determinato requisito di capacità o di censo, la nuova legge estese il suffragio a tutti i cittadini di oltre 30 anni, anche se analfabeti, e, fra i cittadini dai 21 ai 30 anni, a coloro che erano in possesso dei requisiti stabiliti dalla precedente legge, e a coloro che, sebbene sforniti di qualsiasi titolo di capacità o di censo, avevano prestato servizio per un certo tempo nell'Esercito o nell'Armata. Era adunque stabilito il suffragio universale, ma limitatamente ai maschi con almeno 30 anni di età.

Le Amministrazioni comunali dovevano procedere d'ufficio alla iscrizione nelle liste dei cittadini forniti dei requisiti suindicati.

Per quanto riguarda la procedura elettorale, fra le principali innovazioni sono da ricordare queste :

La candidatura di una persona diversa dal Deputato uscente del Collegio doveva essere proposta con dichiarazione sottoscritta da almeno 200 e non più di 300 elettori ; per l'espressione del voto era adottata una scheda a stampa di tipo uniforme, contenente il nome e il cognome del candidato, con facoltà di apporvi un contrassegno stampato, anche figurato e colorato ; era istituita una busta di tipo unico, fornita dal Governo, per includervi la scheda, in modo da assicurare il segreto del voto.

La nuova legge mantenne invariate le circoscrizioni elettorali (508 Collegi), come pure il sistema dello scrutinio uninominale stabilito dalla legge del 1891.

Era proclamato eletto il candidato che aveva ottenuto un numero di voti maggiore del decimo del numero totale degli elettori iscritti nel Collegio e superiore alla metà dei suffragi dati dai votanti, non computati tutti i voti dichiarati nulli.

LEGGE ELETTORALE POLITICA DEL 1919.

Con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495, fu approvato un nuovo Testo Unico della legge elettorale, nel quale furono inserite le disposizioni emanate col R. decreto 5 ottobre 1913, n. 1178, e con le leggi 16 dicembre 1918, n. 1985 e 15 agosto 1919, n. 1401.

Le più importanti innovazioni e modificazioni apportate dalla nuova legge erano le seguenti :

Per quanto riguarda le *condizioni per essere elettore* :

1° — l'estensione del suffragio a tutti i cittadini in età di 21 anni compiuti o più, concedendosi così il suffragio universale a tutti i maschi maggiorenni ;

2° — l'eccezionale iscrizione nelle liste di coloro che, pur non avendo compiuto il 21° anno di età, avevano prestato servizio nell'Esercito o nell'Armata mobilitati.

Per quanto riguarda la *circoscrizione elettorale*, la nuova legge, mantenendo fisso il numero di 508 Deputati per tutto il Regno, stabilì che i nuovi Collegi elettorali fossero costituiti da una o più Provincie contigue, in guisa da eleggere ciascuno almeno 10 Deputati; però con una disposizione transitoria la stessa legge dispose che per le prime elezioni generali che avvenivano dopo la promulgazione della legge stessa potevano essere costituiti Collegi che avessero non meno di 5 Deputati da eleggere.

Così la nuova circoscrizione, che aveva carattere provinciale e non regionale, per le elezioni del 1919 comprese 54 Collegi, 32 dei quali eleggevano da 5 a 9 Deputati e 22 ne eleggevano 10 o più. Degli anzidetti 54 Collegi, 42 comprendevano una sola Provincia, 10 due Provincie, 1 tre e un'altro quattro Provincie.

Per quanto riguarda la *votazione*, venne sostituito il sistema dello scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale a quello precedente dello scrutinio uninominale.

Secondo il nuovo sistema di votazione, per ogni Collegio le liste dei candidati dovevano essere presentate da un numero di elettori non inferiore a 300 e non superiore a 500 e non potevano contenere un numero di candidati maggiore di quello dei Deputati da eleggere nel Collegio.

L'elettore non poteva votare che una delle liste presentate nel Collegio e, con la presentazione di una scheda valida conforme a quella tipo (resa obbligatoria, mentre prima era facoltativa), la quale non portava l'indicazione nominativa dei candidati, ma soltanto il contrassegno che distingueva la lista, dava il suo voto alla lista da lui prescelta, cioè esprimeva un *voto di lista*.

L'elettore poteva inoltre manifestare la sua *preferenza* per candidati della lista da lui prescelta, o poteva *aggiungere* nella scheda, se la lista da lui prescelta era incompleta, i nomi di candidati appartenenti ad altre liste, sempre però con queste limitazioni: che non si esercitasse contemporaneamente il diritto di preferenza e quello di aggiunta; che il numero delle preferenze o delle aggiunte non fosse maggiore di uno, se i Deputati da eleggere erano 5, di due, se i Deputati da eleggere erano da 6 a 10, di tre, se erano da 11 a 15 e di quattro, se oltre 15; che infine, se la lista era incompleta, col numero dei nomi aggiunti non si superasse il numero dei Deputati da eleggere.

Sommando i voti che la lista aveva ottenuti integralmente e che venivano attribuiti a ciascun candidato della lista, coi voti di preferenza e coi voti aggiunti, si aveva per ogni candidato la *cifra individuale*, che serviva per fare la graduatoria nella rispettiva lista.

Sommando invece i voti di lista col quoziente che si otteneva dividendo la somma complessiva dei voti aggiunti che i candidati di una lista avevano ottenuto dagli elettori di altre liste per il numero dei Deputati da eleggere, si avevano le *cifre elettorali* delle varie liste, che servivano di base per la determinazione del numero dei seggi spettante a ciascuna lista, il che si otteneva col metodo delle divisioni successive (metodo di D'Hondt). A tale scopo si divideva ciascuna cifra elettorale per i numeri 1, 2, 3, 4.... fino a concorrenza del numero dei Deputati da eleggere e si faceva una graduatoria unica decrescente dei quozienti così ottenuti; da tale graduatoria si pren-

devano tanti fra i quozienti più alti quanti erano i Deputati da eleggere. Ciascuna lista aveva tanti rappresentanti quanti erano i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. Venivano proclamati eletti, fino alla concorrenza del numero dei posti a cui ciascuna lista aveva diritto, i candidati che in ogni lista avevano ottenuto le cifre individuali più alte.

Secondo questo sistema, erano soppressi i ballottaggi e le vacanze derivanti da opzione, da sorteggio, da annullamento di una elezione o da morte di un candidato avvenuta prima della proclamazione erano coperte coll'attribuire il posto al candidato che nella lista del candidato rinunciatario, sorteggiato, o morto, aveva avuto il maggior numero di voti fra i candidati non eletti. Si procedeva invece a nuova elezione per tutte le altre vacanze che si fossero potute verificare prima di sei mesi dalla scadenza normale della Legislatura.

Le elezioni che ebbero luogo il 15 maggio 1921 (XXVI Legislatura) furono regolate dalla stessa legge del 1919. È da avvertire soltanto che l'anzidetta legge venne estesa alle nuove Provincie con R.R. decreti del 18 novembre 1920, n. 1655 e del 30 dicembre 1920, n. 1861. In conformità di detta legge, le Provincie entro i vecchi confini furono raggruppate in 34 Collegi, ciascuno dei quali eleggeva almeno 10 Deputati; il territorio delle nuove Provincie fu ripartito in altri 6 Collegi, che assieme eleggevano 27 Deputati, cosicchè in complesso si ebbero 40 Collegi e il numero dei Deputati da eleggere fu elevato a 535.

Disposizioni speciali furono adottate pel Collegio di Zara che, dovendo eleggere un solo Deputato, era considerato come un Collegio a scrutinio uninominale.

LEGGE ELETTORALE DEL 1923.

Altre radicali modificazioni furono introdotte nel sistema elettorale con le disposizioni contenute nel Testo Unico approvato con R. decreto del 13 dicembre 1923, n. 2694.

La nuova legge sostituì al sistema dello scrutinio di lista per singoli Collegi con rappresentanza proporzionale un sistema misto per il quale l'assegnazione dei posti era diversamente regolata secondo che si trattava della maggioranza o delle minoranze.

Alla lista prevalente per aver avuto il maggior numero di voti, sempre che avesse ottenuto almeno il 25 % dei voti validi dati in complesso a tutte le liste, venivano assegnati come premio di maggioranza i due terzi dei posti, mentre i rimanenti posti venivano ripartiti fra le liste di minoranza col sistema della rappresentanza proporzionale, detto del quoziente.

Se nessuna delle liste presentate otteneva il 25 % dei voti validi, tutti i posti venivano ripartiti fra le diverse liste, proporzionalmente, con l'anzidetto metodo del quoziente.

Il numero dei seggi essendo stato mantenuto nella cifra di 535, alla lista di maggioranza spettavano 356 posti, e quelle di minoranza si ripartivano fra loro i 179 posti rimanenti.

Accolti questi principi, due innovazioni si rendevano indispensabili e furono adottate; stabilire, cioè, lo scrutinio nazionale, invece di quello per singoli Collegi; introdurre, per la votazione, la scheda di Stato.

Tutto il Regno, pertanto, formò un unico Collegio nazionale che eleggeva, come prima, 535 Deputati, e per determinare quale fosse la lista di maggioranza e cioè la corrente politica prevalente nel Paese, si sommarono i voti riportati da ogni lista in tutto il Regno.

Tuttavia, per tener conto delle tradizioni e delle simpatie locali, la scelta dei Deputati avveniva secondo speciali circoscrizioni più ristrette, di carattere essenzialmente regionale. Infatti, per quanto riguardava la presentazione dei candidati, le liste, la votazione e l'assegnazione dei posti alle minoranze, il Collegio nazionale era ripartito in 16 Circoscrizioni (per la prima applicazione della legge e cioè per le elezioni del 1924, le Circoscrizioni furono soltanto 15); e per ciascuna di esse, in base alla popolazione rispettiva, era fissato il numero dei seggi da assegnare alla maggioranza e alle minoranze nel rapporto di due terzi e di un terzo.

Per la ripartizione dei seggi riservati alle minoranze, invece del computo nazionale, si faceva un computo circoscrizionale; si sommarono, cioè, i voti ottenuti da tutte le liste di minoranza nella Circoscrizione e questa somma, divisa pel numero dei posti assegnati alla minoranza nella Circoscrizione stessa, dava il cosiddetto *quoziente di minoranza*.

Si divideva poi per tale quoziente il numero dei voti ottenuti da ogni lista nella Circoscrizione e il risultato di ogni divisione dava il numero dei posti da attribuirsi ad ogni lista. I posti eventualmente non assegnati per effetto dei resti di queste ultime divisioni, venivano attribuiti alle liste per le quali si erano ottenuti resti maggiori e, a parità di resti, alle liste che avevano ottenuto più alte votazioni assolute.

Stabilito così il numero dei posti spettanti a ciascuna lista, venivano proclamati eletti, fino alla concorrenza dei posti spettanti alle singole liste nella Circoscrizione, i candidati che avevano avuto maggiori voti di preferenza.

Come si è accennato sopra, la nuova legge introdusse la *scheda di Stato*, abolendo la *busta di Stato* già in uso precedentemente.

La scheda, simile a un comune modulo per telegrammi, preparata a cura e a spese dello Stato, conteneva soltanto i contrassegni delle liste ammesse a votazione nella Circoscrizione. L'elettore esprimeva il suo voto facendo un segno con una matita nera sul contrassegno della lista da lui prescelta, e poteva anche esprimere il suo voto di preferenza per due o tre candidati iscritti nella lista da esso votata, scrivendone i nomi sulla scheda. Questi voti di preferenza servivano poi per stabilire, come abbiamo accennato, la graduatoria degli eletti di ogni lista.

Le liste dei candidati erano presentate alla Corte di Appello di ciascuna Circoscrizione da gruppi di almeno 300 e di non più di 500 elettori. Le liste stesse non potevano contenere meno di 3 nomi, nè più di due terzi del numero di Deputati assegnato alla Circoscrizione. Una lista avente un determinato contrassegno non poteva essere ammessa a votazione se non era presentata in almeno due Circoscrizioni; perciò i presentatori di una lista dovevano dichiarare con quali altre liste delle rimanenti Circoscrizioni intendevano unificare la propria.

Fra le altre innovazioni introdotte dalla legge del 1923, sono da ricordare: l'abbassamento del limite di età per essere eletto Deputato, limite portato da 30 a 25 anni; l'abolizione, in massima, della ineleggibilità dei pubblici funzionari, salvo alcune eccezioni fissate dalla legge.

Con l'istituzione del Collegio nazionale cadde la possibilità di elezioni parziali.

Alle eventuali vacanze si provvedeva coll'attribuire il posto vacante al candidato che nella lista circoscrizionale seguiva immediatamente nella graduatoria colui che aveva determinato la vacanza.

LEGGE ELETTORALE DEL 1925.

In questa rassegna delle modificazioni successivamente apportate al sistema elettorale italiano non possiamo trascurare una ulteriore riforma che, poco dopo le elezioni generali del 1924, fu sancita con la legge del 15 febbraio 1925, n. 122 e riprodotta in un nuovo Testo Unico approvato con R. decreto del 17 gennaio 1926, n. 118, anche se questa riforma non ebbe pratica attuazione per il fatto che le nuove elezioni generali (1929) ebbero luogo dopo che quella legge era stata abrogata e sostituita con quella del 1928.

L'anzidetta riforma lasciava immutate le condizioni per essere elettore, ma stabiliva che il numero dei Deputati fosse elevato a 560; che le elezioni si facessero col sistema dello scrutinio uninominale secondo una nuova circoscrizione per Collegio, la quale era stabilita in guisa che ogni Collegio fosse contenuto nell'ambito di una stessa Provincia. Era ripristinato l'uso della busta di Stato, mentre sulle schede i candidati facevano stampare il loro nome e cognome ed eventualmente un contrassegno stampato, anche figurato o colorato.

Era proclamato eletto colui che aveva ottenuto il maggior numero di voti; così era soppresso il ballottaggio. Quando in un Collegio si fosse presentato un solo candidato, questi veniva senz'altro proclamato eletto.

Infine la legge del 1925 portava un aumento nelle incompatibilità di candidature da parte di funzionari civili e militari dello Stato.

Qui giova ricordare che la Commissione della Camera dei Deputati incaricata di riferire sul disegno di legge propose l'introduzione del voto plurimo o polivalente, ma la proposta non fu approvata.

La legge del 1925 non ebbe, come abbiamo già accennato, pratica attuazione.

LEGGE ELETTORALE DEL 1928.

Le varie leggi elettorali che abbiamo fin qui riassunte ed esaminate, anziché sul concetto della sovranità dello Stato, si fondavano su quello della sovranità popolare, che si esplicava nella volontà del singolo cittadino. Questa concezione atomistica della società politica aveva provocato alla fine una vera crisi della sovranità, indebolendo l'autorità dello Stato, fin quasi ad annullarla.

La Camera elettiva aveva deformato il suo carattere costituzionale di organo dello Stato, per mettersi al di fuori dello Stato, costituendosi come unica depositaria della sovranità e quindi come organo dominante dello Stato; ma questa stessa onnipotenza aveva provocato la decadenza dell'istituto parlamentare.

I partiti, ispirandosi solo al loro egoismo, miravano a raggiungere la conquista del potere, non più per servire nello Stato la collettività, ma per ottenere nello Stato il massimo incremento proprio, del proprio prestigio e degli interessi particolari delle proprie masse.

La scelta dei candidati per la Camera elettiva non veniva più concepita come designazione dei più capaci per la rappresentazione dei bisogni collettivi, ma solo come la nomina dei rappresentanti immediati e diretti del partito.

La scelta del Governo di Gabinetto, riservata dallo Statuto al Sovrano, era contrastata da designazioni coattive e, quel che è peggio, da veti di eliminazione dei Gruppi, interessati non alla costituzione del miglior Governo per il maggior vantaggio del Paese, ma ad assicurare la maggiore quota di potestà pubblica per gli uomini del proprio partito. Il Gabinetto, pertanto, non era più che un insieme di persone scelte secondo una esigenza di equilibrio, unite non per cooperare al bene del Paese, ma per sorvegliarsi e neutralizzarsi reciprocamente.

La volontà del Gabinetto non era più nemmeno la volontà della maggioranza, ma il contemperamento transattivo di esigenze contrastanti di persone, ciascuna delle quali vedeva gli interessi della collettività solo dal punto di vista del partito di cui era mandatario e al quale doveva render conto dei propri atti.

La eccessiva suddivisione della rappresentanza nazionale in piccoli gruppi di forze spesso equivalenti creava Governi instabili e di breve durata, rendendo impossibile lo svolgimento di un programma organico di lavoro, e costringendo a frequenti ed interminabili crisi, cosicchè il lavoro della Camera era principalmente inteso a esercitare manovre di corridoio per provocare crisi o imbarazzi al Governo o per imporre, sotto la minaccia dell'ostruzionismo, uomini o programmi di partito.

A questa profonda crisi della sovranità, a questa disintegrazione sociale e politica dello Stato e dei suoi organi fondamentali doveva porre rimedio la Rivoluzione Fascista, che sola poteva avere la forza di stroncare nettamente questi sistemi di governo che umiliavano la Nazione e rovinavano il Paese. Ed essa lo fece con mano ferrea e con logica inflessibile.

Il Fascismo nega il dogma della sovranità popolare; a questo sostituisce quello della sovranità dello Stato; afferma che non la Patria debba subordinarsi ai partiti, ma questi a quella; ritiene infine che il Parlamento non è fuori dello Stato, ma ne è invece uno degli organi fondamentali; e poichè anche i Deputati sono organi dello Stato, la scelta di essi deve essere fatta in modo da garantire che le persone chiamate a far parte della Camera elettiva abbiano piena coscienza degli interessi nazionali.

Il Governo vuole e deve mantenersi a contatto con le masse; ma, organizzata una società corporativa nello Stato nazionale, tale contatto non può avvenire che attraverso le Organizzazioni Corporative nelle quali le masse sono inquadrate e che perseguono scopi di utilità sociale ispirati ai fini nazionali.

A questi criteri fondamentali è ispirata la riforma a base largamente corporativa del sistema elettorale, sancita con la legge del 17 maggio 1928, n. 1019, e poi col Testo Unico approvato con R. decreto del 2 settembre 1928, n. 1193.

Per quanto riguarda la *capacità elettorale*, la nuova legge mantiene l'elettorato per i cittadini maschi maggiorenni, anzi lo estende anche a coloro che, essendo minori degli anni 21, ma maggiori dei 18, siano ammogliati o vedovi, purchè in entrambi i casi abbiano prole.

Tuttavia il diritto all'elettorato è subordinato al possesso dei seguenti requisiti, in base ai quali gli elettori possono essere ripartiti in quattro categorie :

1° — *Categoria A* — Coloro che pagano un contributo sindacale o sono soci di una Società od Ente che paghi tale contributo, o da almeno un anno posseggono azioni nominative di Società in accomandita per azioni ed anonime; del contributo intestato al capo di famiglia si tiene conto a favore di tutti i membri della famiglia.

2° — *Categoria B* — Coloro che pagano annualmente almeno 100 lire di imposte dirette allo Stato, alle Provincie o ai Comuni, ovvero sono da almeno un anno proprietari o usufruttuari di titoli nominativi del debito pubblico dello Stato o di titoli nominativi di prestiti provinciali o comunali per la rendita di 500 lire; per costituire il censo elettorale si computano al padre le imposte che egli paga sui beni della prole, al marito quelle che paga la moglie; le imposte pagate dalla vedova possono computarsi a favore del figlio o, in mancanza, del genero.

3° — *Categoria C* — Coloro che percepiscono uno stipendio, o salario, o pensione, o altro assegno continuativo a carico dello Stato, delle Provincie o dei Comuni o di Enti sottoposti alla tutela o alla vigilanza degli Organi anzidetti.

4° — *Categoria D* — Coloro che sono membri del clero cattolico o ministri di un altro culto ammesso nello Stato.

Sono esclusi dall'elettorato coloro che hanno riportato condanne penali per delitti, per oziosità, vagabondaggio, ecc, come del resto era stabilito nelle leggi precedenti.

Si può dire, adunque, che sia stato mantenuto il principio del suffragio universale, perchè tutti i maggiorenni maschi incensurati rientrano in una delle quattro categorie anzidette, in quanto partecipano in modo attivo alla vita nazionale come produttori o come contribuenti.

Il procedimento per la formazione delle *liste elettorali* è stato notevolmente semplificato, essendo stato eliminato ogni adempimento che avesse valore puramente formale. Per la iscrizione nelle liste è stato conservato il doppio metodo della iscrizione d'ufficio e della iscrizione su domanda.

Tutto il Regno è costituito in un *Collegio unico nazionale*, abbandonandosi così ogni criterio localistico nella scelta della rappresentanza politica, la quale in tal modo, non soltanto di nome, ma anche di fatto diventa unicamente nazionale e rende immuni i Deputati prescelti da ogni assorbente preoccupazione di influenze e di clientele locali.

Nel nuovo Collegio unico il numero dei Deputati è ridotto a 400.

La elezione dei Deputati ha luogo :

1° con la presentazione dei candidati fatta dagli Enti autorizzati dalla legge;

2° con la designazione del Gran Consiglio Nazionale del Fascismo ;

3° con l'approvazione del Corpo elettorale.

PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI.

Nelle leggi precedenti al 1918 nessuna norma era stabilita per la scelta dei candidati, potendo chiunque porre la propria candidatura; dal 1918 in poi la scelta dei candidati era delegata non alle masse dei cittadini, ma a gruppi di elettori o all'arbitrio dei partiti, di modo che la sovranità popolare in materia elettorale veniva a risolversi praticamente nella sovranità di piccole minoranze.

Nella nuova legislazione, approvata posteriormente alla organizzazione della società corporativa nello Stato, si riconosce l'interesse di disciplinare la scelta dei candidati, attribuendo la facoltà di tale scelta alle Confederazioni nazionali di sindacati legalmente riconosciuti ai termini dell'art. 41 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, agli Enti morali, pure legalmente riconosciuti ed alle Associazioni, esistenti anche solo di fatto, che abbiano importanza nazionale e perseguano scopi di cultura, di educazione, di assistenza e di propaganda. La scelta dei candidati è adunque affidata alle organizzazioni nelle quali si trovano riunite, a base nazionale, tutte le forze della produzione, tutte le categorie di professionisti e di artisti, nonchè ad altre organizzazioni che, pur agendo fuori del campo professionale, hanno importanza nazionale e si propongono scopi di utilità sociale.

In tal modo sono create fin dall'inizio le condizioni di organicità e di capacità a cui deve rispondere la Rappresentanza politica.

Le Confederazioni nazionali propongono un numero di candidati doppio dei deputati da eleggere, e cioè 800 nelle elezioni generali. Questo numero di candidati è così ripartito fra le varie Confederazioni :

CONFEDERAZIONI NAZIONALI DI SINDACATI LEGALMENTE RICONOSCIUTI	
A CUI SPETTA LA FACOLTÀ DI PROPORRE CANDIDATI.	
	Numero delle designazioni
1. Confederazione nazionale degli agricoltori	96
2. Confederazione nazionale degli impiegati e operai dell'agricoltura . . .	96
3. Confederazione nazionale degli industriali	80
4. Confederazione nazionale degli impiegati e operai dell'industria	80
5. Confederazione nazionale dei commercianti	48
6. Confederazione nazionale degli impiegati ed operai del commercio . .	48
7. Confederazione nazionale degli esercenti imprese di trasporti maritt. e aerei	40
8. Confederazione nazionale degli impiegati ed operai dei trasp. marit. e aerei	40
9. Confederazione nazionale degli esercenti imprese di trasporti terrestri e di navigazione interna	32
10. Confederazione nazionale degli impiegati ed operai dei trasporti terrestri e di navigazione interna	32
11. Confederazione nazionale bancaria	24
12. Confederazione nazionale degli impiegati bancari	24
13. Confederazione nazionale dei professionisti e degli artisti	160
Totale	800

Si rileva da questo elenco che datori di lavoro e lavoratori sono posti su un piede di perfetta parità; gli uni e gli altri propongono, per ciascun ramo di attività produttiva, un egual numero di candidati. In ultimo viene la Confederazione dei professionisti e degli artisti nella quale la distinzione fra datori e prestatori di lavoro non si riproduce e ad essa, per la sua importanza nella vita sociale e nella cultura nazionale, è attribuita la facoltà di proporre da sola un quinto del numero dei candidati.

La distribuzione del numero dei candidati da proporre è fatta tenendo presente l'importanza che ciascuna categoria di attività rappresenta nella vita produttiva della nazione.

Dei 1000 candidati che vengono proposti al Gran Consiglio del Fascismo, 800, come abbiamo già detto, sono proposti dalle Confederazioni nazionali di Sindacati legalmente riconosciuti e 200 sono proposti da Associazioni ed Enti culturali, educativi, assistenziali, ecc. a carattere nazionale.

Degli 800 candidati del 1° gruppo, il 24 % è proposto dalle Confederazioni degli agricoltori, il 20 % da quelle dell'industria, il 12 % dalle Confederazioni commerciali, il 10 % dalle Confederazioni di addetti ai trasporti marittimi ed aerei, l'8 % da quelle degli addetti ai trasporti terrestri e di navigazione interna, il 6 % dalle Confederazioni dei bancari ed infine il 20 % dalla Confederazione nazionale dei professionisti e degli artisti.

La legge stabilisce per ciascuna Confederazione nazionale quale sia l'organo incaricato di formulare l'elenco dei candidati proposti dalla Confederazione stessa.

Gli Enti e le Associazioni a carattere nazionale che perseguono scopi di utilità sociale possono proporre un numero complessivo di candidati pari alla metà di tutti i Deputati da eleggere e cioè 200 nelle elezioni generali.

Il riconoscimento di tali Enti e la ripartizione delle designazioni ha luogo con Regio decreto che è soggetto a revisione ogni tre anni.

Per la prima applicazione della legge, il riconoscimento di queste Associazioni fu fatto con R. decreto del 17 gennaio 1929, n. 13.

In base a tale decreto la facoltà di proporre candidati è riconosciuta ai seguenti Enti ed Associazioni pel numero rispettivamente indicato :

ENTI ED ASSOCIAZIONI

A CUI È RICONOSCIUTA LA FACOLTÀ DI PROPOSTA.

	Numero delle designazioni
Associazione generale fascista del pubblico impiego	28
Associazione nazionale fascista della scuola primaria	10
Associazione nazionale fascista dei ferrovieri	5
Associazione fascista dei postelegrafonici	2
Associazione generale fascista degli addetti alle aziende industriali dello Stato	2
Accademie.	9
Università, Istituti e Scuole superiori	30
Istituti d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, Regi e pareggiati; Istituti nautici	15

	Numero delle designazioni
Istituti di Belle Arti	2
Istituto fascista di cultura	3
Società Dante Alighieri	2
Associazione nazionale combattenti	45
(con l'obbligo di fare designazioni anche per i seguenti raggruppamenti: Gruppo Medaglie d'Oro, Nastro Azzurro, Volontari di guerra, Garibaldini, Famiglie dei caduti in guerra, Famiglie dei caduti per la causa nazionale e Associazioni d'Arma).	
Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra	30
Centro nazionale italiano	8
Lega Navale Italiana.	1
Istituto coloniale fascista	1
Ente nazionale per la Cooperazione	1
Associazione fra le Casse di risparmio italiane	1
Associazione fra le Società italiane per azioni.	1
Associazione nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione	1
Touring Club	1
Comitato Olimpico nazionale italiano	1
Opera nazionale Dopolavoro	1
Totale	200

Alle designazioni procedono gli organi centrali degli Enti ed Associazioni indicati nel decreto di riconoscimento, nel quale sono pure fissate le norme da seguire per le proposte.

Non è privo d'interesse, dal punto di vista statistico, mettere a confronto le proporzioni con cui le diverse categorie sono rappresentate alla Camera e la proporzione con cui queste stesse categorie figurano nel complesso della popolazione maschile adulta. Quest'ultimo dato può essere desunto da tre fonti: il censimento della popolazione, il numero degli iscritti ai sindacati secondo la legge sindacale e infine il censimento industriale e commerciale del 15 ottobre 1927.

I dati del censimento della popolazione non si prestano a confronti rigorosi, sia perchè i dati risalgono al 1921, sia perchè la popolazione addetta alle varie professioni comprende tutte le persone con più di dieci anni di età, nè è possibile calcolare, nemmeno in via approssimativa, la popolazione per categorie professionali dai 10 ai 21 anni.

I dati ricavati da questo calcolo risultano dalla tabella seguente. Occorre avvertire che per un più razionale confronto fra le categorie professionali dei candidati e quelle della popolazione maschile si sono dovuti escludere da quest'ultima gli appartenenti all'Amministrazione pubblica, alla difesa del Paese e ai Corpi organizzati, il personale di servizio di pubbliche Amministrazioni, gli addetti ad Amministrazioni private (fra i quali, beninteso, non figurano gli impiegati di aziende commerciali e industriali) gli addetti al culto, gli addetti ai servizi domestici, e i censiti di condizioni non professionali.

GRUPPI PROFESSIONALI	Maschi in età di 10 anni in su censiti il 1° dicembre 1921		Deputati designati per ogni categoria		Maschi in età da 10 anni in su per ogni deputato designato
	Numero assoluto	Cifre percentuali	Numero assoluto	Cifre percentuali	
Agricoltura	7 146 884	57,90	192	24	37 223
Industria (esclusi i trasporti terrestri, marittimi, aerei e la navigazione marittima e interna)	3 309 318	26,81	160	20	20 683
Commercio (esclusi i bancari).	833 728	6,76	96	12	8 685
Trasporti terrestri, marittimi, aerei, navigazione marittima e interna	771 886	6,25	144	18	5 360
Bancari.	41 423	0,34	48	6	863
Professionisti e artisti	239 463	1,94	160	20	1 497
Totale	12 342 702	100,00	800	100	15 428

Un altro confronto può essere fatto, limitatamente ai lavoratori, artigiani e professionisti iscritti ai sindacati (al 31 dicembre 1928) e i candidati da queste stesse categorie proposti al Gran Consiglio Fascista. Non è possibile tenere conto anche dei datori di lavoro perchè l'iscrizione ai sindacati di questi ultimi viene fatta per ditte e non per persone.

I dati sono esposti nella tabella che segue:

GRUPPI PROFESSIONALI	Lavoratori e artigiani rappresentati nelle associazioni sindacali dei lavoratori al 31 dicembre 1928		Deputati designati per ogni categoria		Numero dei lavoratori e artigiani ed a tiziani per ogni deputato designato
	Numero assoluto	Cifre percentuali	Numero assoluto	Cifre percentuali	
Agricoltura	4 699 333	49,38	96	20	48 951
Industria	2 555 327	26,85	80	17	31 942
Commercio	908 400	9,54	48	10	18 925
Trasporti marittimi e aerei	552 841	5,81	40	8	13 821
Trasporti terrestri e navig. interna.	201 597	2,12	32	7	6 300
Bancari	33 506	0,35	24	5	1 396
Professionisti, artisti e artigiani	566 602	5,95	160	33	3 541
Totale	9 517 606	100,00	480	100	19 828

Un terzo confronto, limitatamente alle categorie industriali e commerciali, può essere compiuto utilizzando i dati risultanti dal censimento industriale e commerciale del 15 ottobre 1927. Il confronto può riferirsi al complesso dei lavoratori e dei datori di lavoro. Esiste però un elemento perturbatore in questo confronto perchè il censimento industriale e commerciale comprende fra gli addetti alle industrie e al commer-

cio anche gli artigiani che figurano invece a parte nelle categorie dei candidati alla Camera da designarsi dalle Associazioni sindacali.

Per rendere più omogeneo il confronto si sarebbe dovuto togliere dalle cifre risultanti dal censimento il numero dei maschi maggiorenni addetti agli esercizi con non più di dieci persone; ma questo non si può fare perchè nel Censimento industriale, nella ripartizione degli esercizi secondo il numero degli addetti, non è indicato nè il numero, nè l'età dei maschi addetti a questo gruppo di esercizi.

Del resto ciò non influisce notevolmente sul calcolo delle cifre percentuali.

I risultati sono esposti nella Tabella seguente:

GRUPPI PROFESSIONALI	Maschi addetti agli esercizi industriali e commerciali secondo il censimento al 15 ottobre 1927		Deputati designati per ogni categoria	
	Numero assoluto	Cifre percentuali	Numero assoluto	Cifre percentuali
Industria (meno trasporti e comunicazioni)	2 490 915	60,6	160	36
Commercio (meno credito, cambio e assie.)	1 034 786	25,2	96	21
Credito, cambio, assicurazioni	82 869	2,0	48	11
Trasporti e comunicazioni.	502 133	12,2	144	32
Totale . . .	4 110 703	100,0	448	100

Dalle tabelle sopra riprodotte risulta, come era da attendersi, che non vi è una proporzione diretta fra l'importanza numerica delle categorie professionali esistenti e la proporzione dei Deputati eletti, appartenenti alle singole categorie professionali.

È infatti evidente come la appartenenza delle singole categorie alle diverse associazioni e alle diverse professioni costituisca un fatto per così dire meccanico, che tiene conto solo del numero, mentre non hanno nessun peso nè le circostanze politiche, nè le caratteristiche culturali, economiche, sociali degli appartenenti alle singole professioni, nè la loro preparazione morale, politica, intellettuale ad esercitare il mandato parlamentare.

Nella valutazione di tutti questi complessi elementi che pesano nel criterio di scelta dei candidati, non può quindi tenersi conto delle sole quantità.

Ciò spiega il forte scarto delle percentuali a favore della categoria dei bancari e la percentuale particolarmente bassa dell'agricoltura nelle cui classi, come è noto, si riscontra la maggiore percentuale di analfabeti.

DESIGNAZIONE DEL GRAN CONSIGLIO NAZIONALE DEL FASCISMO.

In conformità della legge 9 dicembre 1928, n. 2693, che determina l'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio Nazionale del Fascismo, sulle proposte fatte dalle Organizzazioni e che rappresentano una elezione preparatoria, è chiamato a pronunciarsi lo stesso Gran Consiglio del Fascismo che è il supremo organo coordinatore delle varie forze organizzate del Regime.

La designazione del Gran Consiglio toglie al candidato la caratteristica di rappresentante dell'Ente che lo ha proposto e gli conferisce il carattere di organo dello Stato e di tutore degli interessi generali della Nazione.

Il Gran Consiglio forma la lista dei Deputati designati, scegliendoli liberamente fra quelli proposti dalle Organizzazioni ed anche fuori, quando ciò sia necessario per comprendere nella lista persone di chiara fama nelle scienze, nelle lettere, nelle arti, nella politica e nelle armi, che siano rimaste escluse dall'elenco dei candidati.

APPROVAZIONE DELLA LISTA DAL CORPO ELETTORALE.

La lista formata dal Gran Consiglio Nazionale del Fascismo è sottoposta alla approvazione del Corpo elettorale, composto di tutti i cittadini maschi maggiorenni che abbiano qualità e funzioni operanti nella Società.

Questa approvazione non cade e non può cadere sui singoli nomi; concerne la lista nel suo complesso, nella quale i nomi non sono che l'espressione di un indirizzo politico. È in sostanza su questo indirizzo che gli elettori si pronunziano.

L'elettore adunque è chiamato a dire liberamente se approva o se non approva l'indirizzo politico generale che trova nella lista l'espressione concreta.

La votazione per l'approvazione della lista dei Deputati designati ha luogo nella terza domenica successiva alla pubblicazione della lista nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La votazione avviene mediante due tipi di scheda (1), di eguali dimensioni, recanti entrambi nella parte interna il Fascio Littorio e la domanda: « Approvate voi la lista dei Deputati designati dal Gran Consiglio Nazionale del Fascismo? »

Il primo tipo, di colore bianco all'esterno, riproduce all'interno per tutta la superficie, i colori della bandiera nazionale e reca in calce alla formula di cui sopra la risposta: « sì »; l'altro tipo, di colore bianco così all'esterno come all'interno, reca in calce alla formula la risposta: « no ».

UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE.

La Corte d'Appello di Roma, formata dal Primo Presidente e da quattro Presidenti di Sezione, è costituita in Ufficio elettorale nazionale.

La Corte fa la somma dei voti favorevoli e di quelli contrari riportati nelle singole Sezioni elettorali dalla lista dei Deputati designati, come risultano dai verbali, e accerta il risultato complessivo della votazione nel Collegio nazionale.

Se la metà più uno dei voti validamente espressi è favorevole alla lista, la Corte d'Appello la dichiara approvata e proclama eletti tutti i Deputati in essa designati.

(1) Vedasi in fondo al volume la riproduzione dei due tipi di scheda.

ELEZIONI CON LISTE CONCORRENTI.

Quando la lista dei Deputati designati non risulti approvata, la Corte d'Appello di Roma, con suo decreto, ordina la rinnovazione della elezione con liste concorrenti. Si ha in sostanza, in questo caso, una elezione a scrutinio nazionale con voto limitato e rappresentanza delle minoranze.

Nella elezione rinnovata possono presentare liste di candidati tutte le Associazioni ed Organizzazioni che contino 5000 soci, i quali siano regolarmente iscritti nelle liste elettorali (art. 88 del T. U.).

Le liste concorrenti devono contenere il cognome e il nome dei candidati, possono comprendere non più di tre quarti del numero dei Deputati da eleggere e devono avere un contrassegno anche figurato.

Un candidato non può essere compreso in liste portanti contrassegni diversi (art. 89 T. U.).

La Corte d'Appello di Roma fa la somma dei voti riportati da ciascuna lista e proclama eletti tutti i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

I posti della minoranza sono ripartiti fra le altre liste, in proporzione del numero dei voti riportati da ciascuna.

A tale effetto, divide la somma dei voti ottenuti da tutte le liste che concorrono alla ripartizione dei posti riservati alla minoranza per il numero complessivo di tali posti. La cifra che si ottiene è il quoziente di minoranza. Divide poi la somma dei voti riportati dalle singole liste per tale quoziente e il risultato rappresenta il numero dei posti da assegnare a ciascuna lista. I posti eventualmente rimanenti vengono rispettivamente distribuiti alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dati maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quella lista che abbia riportato il maggior numero di voti.

In ogni lista sono proclamati eletti i primi iscritti, entro i limiti dei posti assegnati alla lista (art. 100 del T. U.).

CAPITOLO II.

Le elezioni generali del 24 marzo 1929 (Anno VII).

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE POLITICA.

La nuova legislazione ha riunito tutto il Regno in una sola circoscrizione che forma un Collegio unico nazionale. Veramente il Collegio unico nazionale era stato creato con la legge elettorale del 1923 ; ma questa legge, per tener conto, come si è già accennato, delle tradizioni, delle simpatie e degli interessi locali, aveva suddiviso il Collegio unico in 16 circoscrizioni minori. In sostanza, il Collegio unico nazionale esisteva di nome, ma non di fatto e si riduceva solo a uno scrutinio nazionale per calcolare quale era la corrente politica che nel Regno aveva raccolto il maggior numero di voti ; per quanto si riferiva invece alla presentazione dei candidati, alle liste, alla formazione della scheda, alla votazione, ciascuna Circoscrizione funzionava come un Collegio a sè ; e anche l'assegnazione dei posti alle minoranze era fatta a base circoscrizionale.

Aggiungasi che il raggruppamento delle Provincie in queste Circoscrizioni regionali era fatto con un criterio di semplice opportunità. Così la Provincia di Trento era aggregata al Veneto ; la Provincia di Udine, invece, era aggregata alla Venezia Giulia ; l'Umbria era unita al Lazio ; era creata una Circoscrizione del Sannio con le Provincie di Campobasso, staccata dal Compartimento degli Abruzzi e Molise e con le Provincie di Avellino e di Benevento, staccate dalla Campania ; era infine costituita una sola Circoscrizione per le Provincie della Basilicata e delle Calabrie.

Di fatto, adunque, nonostante l'affermazione della legge che tutto il Regno costituiva un Collegio unico nazionale, esistevano 16 Collegi minori a base regionale, cosicchè in pratica non erano eliminati gli inconvenienti insiti nel sistema di ripartizione a base localistica.

La nuova legge del 1928 ha ovviato a tali inconvenienti, creando un Collegio nazionale che è unico di nome e di fatto. Anche quando la lista dei Deputati designati dal Gran Consiglio del Fascismo non sia approvata dal Corpo elettorale e la elezione debba rinnovarsi col sistema delle liste concorrenti, il Collegio nazionale non si suddivide in entità minori, le Associazioni ed Organizzazioni aventi almeno 5000 soci che siano

elettori, presentano liste per tutto il Regno, la votazione è valevole per l'intero Regno, e le operazioni relative alla votazione sono affidate soltanto alla Corte d'Appello di Roma, costituita in Ufficio elettorale nazionale.

NUMERO DELLE SEZIONI ELETTORALI.

Il numero delle Sezioni elettorali da 21447, quante erano nel 1924, è disceso a 17374 nel 1929 in dipendenza della diminuzione, del resto più fittizia che reale, come vedremo in seguito, del numero degli elettori iscritti nelle liste. Il numero medio di elettori assegnato a ciascuna Sezione è rimasto però pressochè invariato, essendo di 562 nel 1924 e di 557 nel 1929.

Nel prospetto seguente è data la ripartizione delle Sezioni elettorali per Province e per Compartimenti:

Numero delle Sezioni elettorali in ciascuna Provincia, in ogni Compartimento e nel Regno.

PROVINCIE E COMPARTIMENTI	Numero delle Sezioni elettorali	PROVINCIE E COMPARTIMENTI	Numero delle Sezioni elettorali	PROVINCIE E COMPARTIMENTI	Numero delle Sezioni elettorali
Alessandria	468	Bolzano	149	Modena	192
Aosta	171	Trento	241	Parma	179
Cuneo	346	VENEZIA TRIDENTINA	390	Piacenza	142
Novara	211	Belluno	114	Ravenna	131
Torino	456	Padova	226	Reggio nell'Emilia	154
Vercelli	235	Rovigo	126	EMILIA	1460
PIEMONTE	1887	Treviso	247	Arezzo	153
Genova	367	Udine	361	Firenze	415
Imperia	96	Venezia	209	Grosseto	101
Savona	128	Verona	213	Livorno	101
Spezia	89	Vicenza	227	Lucca	133
LIGURIA	680	VENETO	1723	Massa e Carrara	69
Bergamo	282	Fiume	38	Pisa	165
Brescia	313	Gorizia	83	Pistoia	101
Como	284	Pola	114	Siena	125
Cremona	188	Trieste	117	TOSCANA	1363
Mantova	207	Zara	6	Ancona	141
Milano	729	VENEZIA GIULIA E ZARA	358	Ascoli Piceno	109
Pavia	280	Bologna	317	Macerata	106
Sondrio	89	Ferrara	156	Pesaro e Urbino	145
Varese	198	Forlì	189	MARCHE	501
LOMBARDIA	2570				

PROVINCIE E COMPARTIMENTI	Numero delle Sezioni elettorali	PROVINCIE E COMPARTIMENTI	Numero delle Sezioni elettorali	PROVINCIE E COMPARTIMENTI	Numero delle Sezioni elettorali
Perugia	222	Napoli	701	Agrigento	171
Terni	91	Salerno	244	Caltanissetta	98
UMBRIA	313	CAMPANIA	1251	Catania	168
Frosinone	153	Bari delle Puglie	250	Enna	87
Rieti	92	Brindisi	79	Messina	221
Roma	465	Foggia	148	Palermo	309
Viterbo	99	Lecce	166	Ragusa	73
LAZIO	809	Taranto	88	Siracusa	106
Aquila degli Abruzzi	171	PUGLIE	731	Trapani	128
Campobasso	182	Matera	53	SICILIA	1361
Chieti	151	Potenza	136	Cagliari	173
Pescara	78	BASILICATA	189	Nuoro	107
Teramo	95	Catanzaro	239	Sassari	132
ABRUZZI E MOLISE	677	Cosenza	256	SARDEGNA	412
Avellino	188	Reggio di Calabria	204	REGNO	17374
Benevento	118	CALABRIE	699		

Come è noto, il numero degli elettori per ogni Sezione non deve essere superiore a 800, nè inferiore a 100. La ripartizione del Comune in Sezioni e l'assegnazione degli elettori a ciascuna di esse è fatta dal Podestà. Indette le elezioni, il Primo Presidente della Corte d'Appello nella cui giurisdizione trovasi il Comune nomina il Presidente della Sezione elettorale, il quale a sua volta nomina il segretario della Sezione stessa; gli scrutatori sono invece nominati dal Podestà.

Nelle elezioni del 24 marzo 1929 in alcune città è avvenuto che molti cittadini i quali per motivi diversi non erano in possesso del regolare certificato d'iscrizione nelle liste elettorali, e che perciò non erano assegnati ad alcuna Sezione, bramosi di esprimere anch'essi il loro voto, richiesero di essere ammessi a votare e in alcune Provincie furono costituite sul momento alcune Sezioni aggiunte, nelle quali i cittadini richiedenti espressero il loro voto.

La Corte d'Appello di Roma, funzionante come Ufficio elettorale nazionale, trovò che la costituzione di queste Sezioni aggiunte non era regolare e perciò non tenne alcun conto nè delle Sezioni stesse, nè dei voti in esse espressi.

Si tenne solo conto di 6 Sezioni costituite nel Comune di Milano e di 1 Sezione costituita nel Comune di Brescia perchè, per la costituzione di queste Sezioni, avvenuta alcuni giorni prima della votazione, erano state osservate tutte le formalità prescritte dalla legge, compresa quella della nomina di un magistrato a presidente.

Nel precedente prospetto sono comprese queste 7 Sezioni regolarmente e temporaneamente costituite, mentre non è compresa una Sezione nella provincia di Rieti che fu soppressa con le forme di legge prima delle elezioni.

NUMERO DEGLI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE.

Le operazioni affidate ai Comuni per la revisione annuale delle liste elettorali hanno inizio nel mese di ottobre e si svolgono fino al 31 maggio dell'anno seguente; da quest'ultima data le liste vengono rese definitive e fino alla revisione dell'anno successivo non possono esservi introdotte altre variazioni all'infuori di quelle dipendenti da morte di elettori o da interdizione dal diritto elettorale che risulti da sentenze passate in giudicato.

Le liste così approvate servono per le elezioni che eventualmente hanno luogo nell'annata.

In base a tale disposizione, per le elezioni del 24 marzo 1929 avrebbero dovuto servire le liste approvate per l'anno 1928; ma essendo cambiate le disposizioni sull'elettorato, la nuova legge stabilì (art. 127) che per la prima attuazione della legge stessa si procedesse alla formazione di nuove liste elettorali. Il Ministero dell'Interno, con decreto dell'8 settembre 1928, fissò, secondo la facoltà concessagli dalla legge, i termini abbreviati per la formazione di queste nuove liste.

Il numero degli iscritti nelle liste del 1929 risultò di 9.682.630 elettori.

Poichè le liste furono formate alla fine del 1928, per calcolare la proporzione degli elettori iscritti in rapporto alla popolazione, dobbiamo riferirci alla popolazione calcolata pure alla fine del 1928.

Nel *Compendio Statistico* del 1929 (pag. 38 e seg.) sono esposte le cifre provvisorie della popolazione presente calcolata al 31 dicembre 1928 per ogni Provincia e per i singoli Compartimenti; tali cifre non possono notevolmente discostarsi da quelle definitive che, a suo tempo, si otterranno con un calcolo più preciso; ad ogni modo, per le proporzioni che si vogliono stabilire, le eventuali differenze possono ripercuotersi solo nelle cifre decimali, il che non ha importanza pel nostro studio.

Nel prospetto seguente, a fianco al numero assoluto di elettori iscritti in ciascuna Provincia, è indicata la proporzione per 100 abitanti di ogni sesso ed età.

Numero degli elettori iscritti nelle liste in ciascuna Provincia,
in ogni Compartimento e nel Regno.

PROVINCIE E COMPARTIMENTI	ELETTORI ISCRITTI		PROVINCIE E COMPARTIMENTI	ELETTORI ISCRITTI				
	NUMERO ASSOLUTO	Per 100 abitanti senza distinzione di sesso e di età		NUMERO ASSOLUTO	Per 100 abitanti senza distinzione di sesso e di età			
Alessandria	214 764	27,34	Verona	120 781	21,98			
Aosta	72 692	29,73	Vicenza	122 385	22,30			
Cuneo	167 557	26,19	VENETO	951 644	22,38			
Novara	107 227	27,04						
Torino	277 184	24,56	Fiume	20 611	20,21			
Vercelli	110 347	30,71	Gorizia	51 025	23,89			
PIEMONTE	949 771	26,72	Pola	73 526	23,19			
Genova	198 965	24,21	Trieste	74 908	21,29			
Imperia	43 977	26,94	Zara	2 788	14,17			
Savona	51 385	23,57	VENEZIA GIULIA E ZARA	222 858	22,20			
Spezia	46 442	20,14	EMILIA	804 128	25,38			
LIGURIA	340 769	23,77						
Bergamo	137 796	22,82				Bologna	175 095	25,84
Brescia	165 576	23,68				Ferrara	81 743	22,43
Como	131 422	27,30				Forlì	98 139	23,57
Cremona	94 850	26,73				Modena	109 151	25,92
Mantova	103 619	27,21				Parma	101 977	27,28
Milano	436 625	23,07				Piacenza	77 193	26,37
Pavia	132 216	28,18				Ravenna	72 250	27,09
Sondrio	36 654	26,61				Reggio nell'Emilia	88 580	24,90
Varese	98 190	25,78				TOSCANA	748 675	25,94
LOMBARDIA	1 336 948	24,76						
Bolzano	52 241	20,27	Arezzo	73 009	23,89			
Trento	107 825	25,29	Firenze	233 257	28,42			
VENEZIA TRIDENTINA	160 066	23,40	Grosseto	45 803	26,87			
Belluno	61 265	25,14	Livorno	60 825	24,62			
Padova	127 733	20,16	Lucca	79 215	22,94			
Rovigo	70 952	23,72	Massa e Carrara	44 699	22,89			
Treviso	125 586	21,08	Pisa	88 688	26,52			
Udine	200 539	25,16	Pistoia	55 536	26,19			
Venezia	122 403	20,94	Siena	67 643	26,51			

PROVINCIE E COMPARTIMENTI	ELETTORI ISCRITTI		PROVINCIE E COMPARTIMENTI	ELETTORI ISCRITTI	
	NUMERO ASSOLUTO	Per 100 abitanti senza distinzione di sesso e di età		NUMERO ASSOLUTO	Per 100 abitanti senza distinzione di sesso e di età
Ancona	75 741	21,63	Bari delle Puglie	179 345	18,00
Ascoli Piceno	61 982	21,61	Brindisi	56 303	23,37
Macerata	57 755	20,24	Foggia	96 453	18,65
Pesaro e Urbino	76 831	25,87	Lecce	102 429	21,29
MARCHE	272 309	22,34	Taranto	61 515	19,75
			PUGLIE	496 045	19,48
Perugia	110 329	21,43	Matera	31 956	20,80
Terni	51 052	29,34	Potenza	71 268	19,64
UMBRIA	161 381	23,43	BASILICATA	103 224	19,98
			Catanzaro	132 353	23,27
Frosinone	84 091	19,53	Cosenza	168 958	30,35
Rieti	34 779	20,63	Reggio di Calabria	104 912	18,54
Roma	291 872	20,47	CALABRIE	406 223	24,02
Viterbo	58 884	25,91			
LAZIO	469 626	20,85	Agrigento	118 862	26,49
			Caltanissetta	72 625	26,91
Aquila degli Abruzzi	91 643	25,65	Catania	111 422	13,62
Campobasso	91 392	23,99	Enna	61 247	22,03
Chieti	73 624	20,17	Messina	125 549	19,47
Pescara	43 266	22,71	Palermo	206 832	21,93
Teramo	57 912	25,70	Ragusa	51 418	18,92
ABRUZZI E MOLISE	357 837	23,56	Siracusa	68 901	22,06
			Trapani	90 824	20,67
			SICILIA	907 680	20,51
Avellino	113 030	25,79	Cagliari	90 491	19,62
Benevento	55 500	16,63	Nuoro	49 594	23,50
Napoli	492 785	22,54	Sassari	65 029	22,98
Salerno	127 017	19,44	SARDEGNA	205 114	21,47
CAMPANIA	788 332	21,83	REGNO	9 682 630	23,52

Le proporzioni più elevate in rapporto alla popolazione senza distinzione di sesso e di età si riscontrano nei Compartimenti del Piemonte (26,72%), della Toscana (25,94%) e dell'Emilia (25,38%); le più basse nelle Puglie (19,48%), nella Basilicata (19,98%) e nella Sicilia (20,51%). Considerando le singole Provincie, troviamo i massimi in quelle di Vercelli (30,71%), di Cosenza (30,35%) e di Aosta (29,73%) e i minimi nelle Provincie di Catania (13,62%), di Zara (14,17%) e di Benevento (16,63%). In vari Compartimenti si notano sbalzi notevoli da Provincia a Provincia; così in Sicilia si passa dal 13,62% (Catania) al 26,91% (Caltanissetta); in Calabria, dal 18,54% (Reggio) al 30,35% (Cosenza), nella Campania dal 16,63% (Benevento) al 25,79% (Avellino).

Vediamo ora come la composizione del Corpo elettorale sia venuta variando nel tempo.

Diamo nel prospetto che segue il numero degli elettori iscritti nelle liste dal 1870 in poi.

Numero degli elettori politici.

ANNI a cui si riferiscono le liste elettorali	NUMERO DEGLI ELETTORI POLITICI		MODALITÀ del suffragio
	in complesso	per 100 abitanti senza distinzione di sesso e di età (1)	
1870	530 018	1,98	} Suffragio ristretto, secondo la legge del 1860.
1874	571 939	2,10	
1876	605 007	2,20	
1879	621 896	2,22	
1882	2 112 563	7,39	
1883	2 428 980	8,44	
1885	2 480 897	8,49	
1889	2 756 347	9,18	
1890	2 826 055	9,34	
1892	3 006 345	9,80	
1895	2 159 214	6,89	
1896	2 152 909	6,83	
1898	2 273 087	7,12	
1899	2 272 509	7,07	
1904	2 560 327	7,72	
1908	2 947 473	8,71	
1911	3 264 289	9,41	
1912	3 329 147	9,50	
1913	8 672 249	24,49	} b) secondo la legge del 1912 ;
1919	11 115 441	30,82	
1920	11 821 168	32,51	} c) secondo la legge del 1918 ;
1923	12 069 336	31,91	
1929	9 682 630	23,52	d) secondo la legge del 1928.

(1) Le cifre proporzionali sono state calcolate per l'anno 1870, sulla popolazione di fatto censita al 1° gennaio 1872; per gli anni successivi, fino a tutto il 1923, sulla popolazione di fatto calcolata rispettivamente alla metà di ciascun anno; quelle infine per l'anno 1929 sulla popolazione calcolata al 31 dicembre 1928.

Confrontando il numero degli elettori (9.682.630) iscritti nelle liste del 1929 con quello degli elettori iscritti nelle liste del 1923, che ammontava a 12.069.336, si nota una diminuzione nel Corpo elettorale di ben 2.386.706 elettori, pari al 19.77 %. Dobbiamo però subito avvertire che questa diminuzione è soltanto apparente ed è dovuta al fatto che le vecchie liste erano in misura molto notevole errate per eccesso. Ciò fu rilevato nei volumi nei quali fu esposta la statistica delle elezioni generali del 1919, del 1921 e del 1924.

Le cause di questa ipertrofia delle vecchie liste erano principalmente due. Anzitutto erano numerosissimi i casi di elettori iscritti ad un tempo nelle liste di più Comuni. Un'altra causa di errore dipendeva dal fatto che molti Comuni, o per trascuratezza o per altri motivi, non avevano sempre cancellato dalle proprie liste elettorali coloro che avrebbero dovuto esserne radiati per morte o per altri motivi.

Una prova di questa inesattezza delle liste si ricava dal prospetto esposto alla pag. seguente dal quale si rileva che nel 1919, mentre gli elettori iscritti erano 11.115.441, i maschi da 21 anni in su potevano essere poco più di 9 milioni e mezzo, con un'eccedenza del numero degli elettori di oltre 1 milione e mezzo in cifre tonde. La stessa cosa si verifica per il 1921 e per l'anno 1924 (elettori 12.069.336; maschi maggiorenni circa 11.250.000; eccedenza, oltre 800.000 elettori) e ciò senza tener conto di coloro, che pur dovevano essere in numero notevole, che all'elettorato stesso non potevano essere ammessi per condanne riportate, ai sensi della legge del 1918.

La nuova legge ha disposto, come abbiamo detto sopra, che fossero rifatte ex novo le liste elettorali, prescrivendo severe norme per l'iscrizione di tutti gli aventi diritto. Dato adunque che le vecchie liste erano inesatte, non si può parlare di diminuzione effettiva del Corpo elettorale, come apparirebbe dal semplice confronto delle cifre, ma si deve soltanto riconoscere che le nuove liste si avvicinano molto di più delle precedenti alla realtà, anche se non si possa escludere che qualche omissione vi possa essere stata nelle Provincie nelle quali le Organizzazioni sindacali non sono ancora perfettamente costituite.

Del resto, questa diminuzione si verifica sempre quando le liste si sottopongono a revisione sia per controllo, sia per modificazione di criteri nell'assegnazione della qualifica di elettore. Si è già detto che nel 1895, in occasione della revisione delle liste, il corpo elettorale subì una diminuzione di oltre 1 milione.

È interessante di stabilire anche il rapporto fra il numero degli elettori iscritti nelle liste e il numero dei maschi maggiorenni.

Un calcolo preciso non si può fare perchè, siccome la classificazione per gruppi di età della popolazione viene fatta solamente in occasione dei censimenti, non sappiamo quanti esattamente erano, alla fine del 1928, i maschi in età da 21 anno in su.

In mancanza di dati precisi, supponiamo che la ripartizione per gruppi di età della popolazione calcolata al 31 dicembre 1928 (ab. 41.168.000) sia proporzionalmente corrispondente a quella riscontrata nel censimento generale del 1° dicembre 1921.

In questa ipotesi e non tenendo conto del fatto che nella massa degli elettori era pure compreso un numero, certamente poco rilevante, di giovani in età da

18 a 20 anni che avevano ottenuto l'elettorato perchè coniugati o vedovi con prole, abbiamo calcolato nel prospetto seguente, per ciascuna delle grandi ripartizioni geografiche del Regno, il numero dei maschi maggiorenni e il numero assoluto e proporzionale degli elettori.

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Numero presunto dei maschi maggiorenni al 1° gennaio 1929	Numero assoluto degli elettori iscritti nelle liste del 1929	Elettori per 100 maschi maggiorenni
Italia Settentrionale	5 662 900	4 766 184	84
» Centrale	1 952 100	1 651 991	85
» Meridionale	2 645 200	2 151 661	81
» Insulare	1 492 300	1 112 794	75
REGNO	11 752 500	9 682 630	82

Dei volumi che contengono la statistica delle elezioni politiche precedenti, due soltanto e cioè quelli che si riferiscono alle elezioni del 1904 e del 1909 ci offrono un dato in certo qual modo analogo a quello sopra esposto.

In entrambi i casi però il numero degli elettori iscritti nelle liste dell'annata è messo a raffronto col numero dei maschi maggiorenni censiti al 10 febbraio 1901, senza tener conto dell'incremento naturale della popolazione verificatosi negli anni posteriori al censimento.

Per rendere comparabili quei dati con quelli degli anni successivi si è rifatto con metodo analogo il calcolo del numero presuntivo dei maschi maggiorenni alle diverse date non collegate a quelle delle elezioni generali, ma per le quali si era potuto rilevare ad un tempo il numero degli elettori a quello presunto dei maschi maggiorenni. Si sono avuti questi risultati:

	Numero presunto dei maschi maggiorenni	ELETTORI	
		iscritti nelle liste	per 100 maschi maggiorenni
Al 1° gennaio 1904	8 823 900	2 560 327	29
» » » 1908	9 020 700	2 947 473	33
» Censimento 1911	9 190 754	3 264 289	36
» 1° gennaio 1913	9 341 200	8 672 249	93
» » » 1919	9 541 300	11 115 441	116
» Censimento 1921	11 051 755	11 447 060	104
» 1° gennaio 1924	11 249 700	12 069 336	107
» » » 1929	11 752 500	9 682 630	82

Il numero percentuale degli elettori subisce un forte incremento nel 1913 per effetto della riforma della legge elettorale attuata nel 1912, che estese l'elettorato anche agli analfabeti; il numero assoluto degli elettori passò allora da 3.329.147, quanti erano nel 1912, a 8.672.249 nel 1913.

Il numero degli elettori iscritti nelle liste superava per il 1919, il 1921 e il 1924 il numero dei maschi maggiorenni che avrebbero potuto esservi iscritti; il che conferma quello che abbiamo rilevato a pag. 26 e cioè che in un certo periodo le liste erano compilate in modo molto irregolare e contenevano molti duplicati e molti nomi di persone che avrebbero dovuto esserne radiate per morte o per altri motivi.

Non possediamo, per i 9.682.630 elettori iscritti nelle liste al momento della votazione, una ripartizione esatta secondo il titolo d'iscrizione nelle liste stesse. Tale ripartizione si ha invece in cifre approssimative per coloro che vi erano stati iscritti fino al giorno della normale chiusura delle iscrizioni, i quali secondo le informazioni fornite allora dalle Prefetture, erano in numero di 9.616.019; la differenza (66.611 elettori) rappresenta il numero di coloro che, avendo presentato reclamo contro la loro mancata iscrizione, furono successivamente ammessi per decisione dell'Autorità giudiziaria. Nonostante questa differenza ed in mancanza di dati definitivi, si è ritenuto interessante dare nella tabella che segue la ripartizione per Province degli anzidetti 9.616.019 elettori secondo il titolo di iscrizione nelle liste. Il lettore riesce così a formarsi un'idea abbastanza precisa della ripartizione nelle quattro categorie e della proporzione notevole degli iscritti in base al titolo di appartenenza ai sindacati professionali (dal 61,7 % all' 81,2 %).

Nella tabella a pag. 33 si sono poi calcolati i rapporti di ciascuna categoria per ogni 1000 elettori politici iscritti in ciascun Compartimento.

La differenza sopra rilevata non ha che scarsissima influenza sulle cifre proporzionali così calcolate.

È da tener presente che, per coloro che potevano essere iscritti per più di un titolo, si è tenuto conto di quello che sembrava il titolo preminente. Così il sacerdote che figurava anche nella categoria dei contribuenti di imposte dirette, è stato incluso soltanto nella categoria dei Membri del Clero Cattolico; l'impiegato proprietario di beni stabili è stato classificato nella categoria degli stipendiati e salariati, e così via.

Classificazione degli elettori secondo il titolo di iscrizione nelle liste elettorali
in ciascuna Provincia, in ogni Compartimento e nel Regno.

PROVINCIE E COMPARTIMENTI	ELETTORI POLITICI ISCRITTI				
	in complesso	come contribuenti sindacali (Cat. A)	come contribuenti d'imposte dirette (Cat. B)	come stipendiati, salarati e simili (Cat. C)	come membri del Clero (Cat. D)
Alessandria	213 884	149 113	44 324	19 622	825
Aosta	71 615	62 467	6 870	1 982	296
Cuneo	167 396	114 220	42 628	9 898	650
Novara	106 631	77 450	8 596	20 235	350
Torino	272 022	192 005	35 704	43 227	1 086
Vercelli	110 532	91 884	14 104	4 071	473
PIEMONTE	942 080	687 139	152 226	99 035	3 680
Genova	195 689	116 344	59 738	18 713	894
Imperia	42 748	31 763	7 396	3 444	145
Savona	50 585	40 558	4 776	5 041	210
Spezia	46 373	27 513	6 286	12 486	88
LIGURIA	335 395	216 178	78 196	39 684	1 337
Bergamo	137 723	100 505	30 214	6 373	631
Brescia	164 863	118 949	35 704	9 649	561
Como	131 576	98 071	27 216	5 712	577
Cremona	94 680	61 820	25 191	7 245	424
Mantova	103 657	71 343	26 924	5 186	204
Milano	420 125	332 397	67 162	19 475	1 091
Pavia	131 081	92 119	27 908	10 618	436
Sondrio	36 988	30 714	4 789	1 357	128
Varese	96 043	70 570	20 209	4 910	354
LOMBARDIA	1 316 736	976 488	265 317	70 525	4 406
Bolzano	49 179	27 725	14 031	7 137	286
Trento	108 549	69 669	26 128	12 287	465
VENEZIA TRIDENTINA	157 728	97 394	40 159	19 424	751
Belluno	61 225	52 708	5 325	3 066	126
Padova	127 723	86 761	31 683	8 824	455
Rovigo	70 301	54 793	11 253	4 111	144
Treviso	125 673	96 387	19 813	9 060	413
Udine	200 095	148 508	39 315	11 545	727

PROVINCIE E COMPARTIMENTI	ELETTORI POLITICI ISCRITTI				
	in complesso	come contribuenti sindacali (Cat. A)	come contribuenti d'imposte dirette (Cat. B)	come stipendiati, salariati e simili (Cat. C)	come membri del Clero (Cat. D)
Venezia	122 495	83 978	22 620	15 388	509
Verona	120 901	76 437	32 760	11 264	440
Vicenza	122 430	85 622	28 756	7 570	482
VENETO . . .	950 843	685 194	191 525	70 828	3 296
Fiume	20 581	14 977	3 118	2 454	32
Gorizia	51 271	38 418	7 249	5 475	129
Pola	73 982	57 112	11 025	5 745	100
Trieste	74 673	52 250	5 939	16 392	92
Zara	2 783	1 648	431	698	6
VENEZIA GIULIA E ZARA . . .	223 290	164 405	27 762	30 764	359
Bologna	172 075	122 977	29 192	19 443	463
Ferrara	81 549	59 062	16 441	5 903	143
Forlì	98 130	67 476	22 145	8 098	411
Modena	108 742	76 590	24 602	7 250	300
Parma	101 394	81 190	13 304	6 342	558
Piacenza	77 104	54 416	16 570	5 839	279
Ravenna	72 361	52 136	15 509	4 534	182
Reggio nell'Emilia	88 378	63 417	18 882	5 835	244
EMILIA . . .	799 733	577 264	156 645	63 244	2 580
Arezzo	72 853	59 258	7 936	5 225	434
Firenze	233 864	178 104	25 405	29 186	1 169
Grosseto	45 563	35 835	6 799	2 820	109
Livorno	60 842	40 044	10 631	10 054	113
Lucca	79 171	62 305	9 941	6 499	426
Massa e Carrara	44 648	34 636	5 292	4 607	113
Pisa	88 584	68 307	11 820	8 151	306
Pistoia	54 518	41 030	7 566	5 721	201
Siena	67 605	56 368	4 777	6 145	315
TOSCANA . . .	747 648	575 887	90 167	78 408	3 186

PROVINCIE E COMPARTIMENTI	ELETTORI POLITICI ISCRITTI				
	in complesso	come contribuenti sindacali (Cat. A)	come contribuenti d'imposte dirette (Cat. B)	come stipendiati, salariati, e simili (Cat. C)	come membri del Clero (Cat. D)
Ancona	75 449	54 510	12 101	8 444	394
Ascoli Piceno	61 025	45 420	9 666	5 793	146
Macerata	57 715	42 696	10 481	4 219	319
Pesaro e Urbino	76 850	57 032	14 561	4 937	320
MARCHE . . .	271 039	199 658	46 809	23 393	1 179
Perugia	110 273	78 305	18 640	12 748	580
Terni	50 998	40 537	6 720	3 600	141
UMBRIA . . .	161 271	118 842	25 360	16 348	721
Frosinone	84 100	62 302	14 499	6 817	482
Rieti	34 758	25 449	6 656	2 537	116
Roma	287 680	154 084	57 821	74 205	1 570
Viterbo	58 903	46 458	6 764	5 463	218
LAZIO . . .	465 441	288 293	85 740	89 022	2 386
Aquila degli Abruzzi	91 892	71 782	13 394	6 457	259
Campobasso	90 959	69 697	13 605	7 322	335
Chieti	73 573	54 866	12 988	5 471	248
Pescara	43 017	31 716	6 862	4 342	97
Teramo	58 007	45 278	8 856	3 690	183
ABRUZZI E MOLISE . . .	357 448	273 339	55 705	27 282	1 122
Avellino	112 966	85 792	20 504	5 949	721
Benevento	55 537	45 393	5 552	4 350	242
Napoli	492 648	380 786	62 551	46 762	2 549
Salerno	123 111	82 470	31 149	8 795	697
CAMPANIA . . .	784 262	594 441	119 756	65 856	4 209

PROVINCIE E COMPARTIMENTI	ELETTORI POLITICI ISCRITTI				
	in complesso	come contribuenti sindacali (Cat. A)	come contribuenti d'imposte dirette (Cat. B)	come stipendiati, salariati e simili (Cat. C)	come membri del Clero (Cat. D)
Bari delle Puglie	179 170	108 915	47 233	22 289	733
Brindisi	56 317	43 229	9 588	3 434	66
Foggia	96 286	73 090	12 713	10 142	341
Lecce	102 367	78 169	15 276	8 545	377
Taranto	60 269	45 124	8 225	6 734	186
PUGLIE	494 409	348 527	93 035	51 144	1 703
Matera	31 938	25 155	4 502	2 200	81
Potenza	71 499	55 913	9 253	6 006	327
BASILICATA	103 437	81 068	13 755	8 206	408
Catanzaro	124 509	102 114	13 340	8 532	523
Cosenza	168 926	135 728	23 605	9 177	416
Reggio di Calabria	104 042	85 028	9 498	9 110	406
CALABRIE	397 477	322 870	46 443	26 819	1 345
Agrigento	118 808	96 182	15 645	6 705	276
Caltanissetta	72 565	60 684	7 240	4 489	152
Catania	109 346	87 141	14 722	7 120	363
Enna	61 228	52 943	5 350	2 727	208
Messina	125 523	102 682	9 178	13 262	401
Palermo	206 744	141 635	45 719	18 861	529
Ragusa	49 511	30 113	15 251	3 978	169
Siracusa	68 878	53 889	8 244	6 577	168
Trapani	90 632	71 700	13 657	5 052	223
SICILIA	903 235	696 969	135 006	68 771	2 489
Cagliari	90 267	70 045	11 011	8 970	241
Nuoro	49 578	38 325	6 961	4 110	182
Sassari	64 702	49 792	8 067	6 623	220
SARDEGNA	204 547	158 162	26 039	19 703	643
REGNO	9 616 019	7 062 118	1 649 645	868 456	35 800

Nel complesso del Regno erano stati iscritti nelle liste elettorali:

— perchè pagavano un contributo sindacale o erano soci di una Società od Ente che pagava tale contributo, o perchè da almeno un anno possedevano azioni nominative di Società in accomandita per azioni ed anonime (*Categoria A*), 7.062.118 elettori e cioè 734 per ogni 1000 iscritti in complesso ;

— perchè pagavano almeno 100 lire annue di imposte dirette allo Stato, alle Provincie o ai Comuni, oppure erano da almeno un anno proprietari o usufruttuari di titoli nominativi del debito pubblico dello Stato o di titoli nominativi di prestiti comunali o provinciali per la rendita di 500 lire (*Categoria B*), 1.649.645 elettori, cioè 172 su ogni 1000 iscritti in complesso ;

— perchè percepivano uno stipendio, o salario, o pensione, o altro assegno continuativo a carico dello Stato, delle Provincie o dei Comuni, o di Enti sottoposti alla tutela e alla vigilanza degli Organi anzidetti (*Categoria C*), 868.456 elettori e cioè 90 su ogni 1000 iscritti in complesso ;

— perchè membri del clero cattolico o ministri di un altro culto ammesso nello Stato (*Categoria D*), 35.800 elettori e cioè 4 per ogni 1000 iscritti in totale.

Naturalmente, questi rapporti variano da Compartimento a Compartimento come può rilevarsi dal seguente prospetto :

C O M P A R T I M E N T I	SU 1000 ELETTORI POLITICI IN COMPLESSO, NE ERANO ISCRITTI			
	come contribuenti sindacali (<i>Cat. A</i>)	come contribuenti d'imposte dirette (<i>Cat. B</i>)	come stipendiati, salariati e simili (<i>Cat. C</i>)	come membri del Clero (<i>Cat. D</i>)
Piemonte	729	162	105	4
Liguria	645	233	118	4
Lombardia	742	201	54	3
Venezia Tridentina	617	255	123	5
Veneto	721	201	75	3
Venezia Giulia e Zara	736	124	138	2
Emilia	722	196	79	3
Toscana	770	121	105	4
Marche	737	173	86	4
Umbria	737	157	101	5
Lazio	620	184	191	5
Abruzzi e Molise	765	156	76	3
Campania	758	153	84	5
Puglie	705	188	103	4
Basilicata	784	133	79	4
Calabrie	812	117	68	3
Sicilia	772	149	76	3
Sardegna	773	127	97	3
REGNO	734	172	90	4

ELETTORI MILITARI ED EMIGRATI.

Il nuovo Testo Unico della legge elettorale ha mantenuto la disposizione per la quale è temporaneamente sospeso il diritto di voto per i sottufficiali (esclusi i marescialli) e i militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi organizzati militarmente, finchè si trovino sotto le armi. Questa disposizione comprende anche i militi della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale che al giorno delle elezioni siano richiamati in servizio.

Questi elettori figurano nelle liste di Sezione e la condizione della sospensione temporanea del diritto di voto risulta da una annotazione apposta nelle liste stesse. Anche questi elettori però sono ammessi a votare, se nel giorno delle elezioni comprovano di essere stati congedati dalle armi o di essere stati promossi al grado di maresciallo o a gradi superiori.

Gli elettori che sono emigrati in maniera permanente all'estero a scopo di lavoro, sia che l'emigrazione risulti da notorietà dell'assenza, sia che venga presunta come conseguenza della consegna del passaporto, sono pure sospesi dal diritto di voto, ma ritornando in Patria o non essendosene ancora allontanati, possono votare, facendo constare all'ufficio elettorale la propria identità personale. Essi sono iscritti in un apposito elenco aggiunto alle liste di Sezione.

Nel seguente prospetto è indicato per ciascuna Provincia e per ogni Compartimento il numero complessivo degli elettori iscritti, quello dei presunti emigrati come si è detto sopra e il numero degli elettori a voto sospeso perchè militari, secondo le indicazioni fornite dai Prefetti.

**Numero degli elettori emigrati all'estero e numero degli elettori a voto sospeso
perchè militari di truppa sotto le armi.**

PROVINCIE E COMPARTIMENTI	NUMERO DEGLI ELETTORI POLITICI ISCRITTI						
	in totale	dei quali				esclusi i militari	esclusi gli emigrati e i militari
		emigrati in via permanente all'estero		sottufficiali e soldati sotto le armi e individui assimilati			
		in complesso	per ogni 100 iscritti	in complesso	per ogni 100 iscritti		
1	2	3	4	5	6	7	
Alessandria	214 764	6 467	3,01	762	0,35	214 002	207 535
Aosta	72 692	4 421	6,08	199	0,27	72 493	68 072
Cuneo	167 557	3 874	2,31	307	0,18	167 250	163 376
Novara	107 227	3 341	3,12	210	0,20	107 017	103 676
Torino	277 184	2 394	0,86	360	0,13	276 824	274 430
Vercelli	110 347	4 229	3,83	132	0,12	110 215	105 986
PIEMONTE	949 771	24 726	2,60	1 970	0,21	947 801	923 075
Genova	198 965	685	0,34	971	0,49	197 994	197 309
Imperia	43 977	959	2,18	245	0,56	43 732	42 773
Savona	51 385	438	0,85	101	0,20	51 824	50 846
Spezia	46 442	337	0,73	262	0,56	46 180	45 843
LIGURIA	340 769	2 419	0,71	1 579	0,46	339 190	336 771
Bergamo	137 796	2 229	1,62	175	0,13	137 621	135 392
Brescia	165 576	2 159	1,30	541	0,33	165 035	162 876
Como	131 422	1 896	1,44	245	0,19	131 177	129 281
Cremona	94 850	642	0,68	251	0,26	94 599	93 957
Mantova	103 619	569	0,55	157	0,15	103 462	102 893
Milano	436 625	692	0,16	504	0,12	436 121	435 429
Pavia	132 216	1 394	1,05	247	0,19	131 969	130 575
Sondrio	36 654	8 490	23,16	162	0,44	36 492	28 002
Varese	98 190	1 380	1,41	232	0,24	97 958	96 578
LOMBARDIA	1 336 948	19 451	1,45	2 514	0,19	1 334 434	1 314 983
Bolzano	52 241	135	0,26	272	0,52	51 969	51 834
Trento	107 825	7 601	7,05	272	0,25	107 553	99 952
VENEZIA TRIDENTINA	160 066	7 736	4,83	544	0,34	159 522	151 786
Belluno	61 265	4 970	8,11	225	0,37	61 040	56 070
Padova	127 733	1 798	1,41	677	0,53	127 056	125 258
Rovigo	70 952	385	0,54	272	0,38	70 680	70 295
Treviso	125 586	6 040	4,81	434	0,35	125 152	119 112
Udine	200 539	17 136	8,54	877	0,44	199 662	182 526

PROVINCIE E COMPARTIMENTI	NUMERO DEGLI ELETTORI POLITICI ISCRITTI						
	in totale	dei quali				esclusi i militari	esclusi gli emigrati e i militari
		emigrati in via permanente all'estero		sottufficiali e soldati sotto le armi e individui assimilati			
		in complesso	per ogni 100 iscritti	in complesso	per ogni 100 iscritti		
1	2	3	4	5	6	7	
Venezia	122 403	893	0,73	563	0,46	121 840	120 947
Verona	120 781	898	0,74	228	0,19	120 553	119 655
Vicenza	122 385	4 060	3,32	445	0,36	121 940	117 880
VENETO	951 644	36 180	3,80	3 721	0,39	947 923	911 743
Fiume	20 611	1 453	7,05	23	0,11	20 588	19 135
Gorizia	51 025	2 441	4,78	168	0,33	50 857	48 416
Pola	73 526	2 913	3,96	1 212	1,65	72 314	69 401
Trieste	74 908	542	0,72	101	0,13	74 807	74 265
Zara	2 788	46	1,65	7	0,25	2 781	2 735
VENEZIA GIULIA E ZARA	222 858	7 395	3,32	1 511	0,68	221 347	213 952
Bologna	175 095	917	0,52	445	0,25	174 650	173 733
Ferrara	81 743	214	0,26	162	0,20	81 581	81 367
Forlì	98 139	1 921	1,96	288	0,29	97 851	95 930
Modena	109 151	1 090	1,00	416	0,38	108 735	107 645
Parma	101 977	1 482	1,45	600	0,59	101 377	99 895
Piacenza	77 193	1 904	2,47	221	0,29	76 972	75 068
Ravenna	72 250	64	0,09	132	0,18	72 118	72 054
Reggio nell'Emilia	88 580	1 051	1,19	398	0,45	88 182	87 131
EMILIA	804 128	8 643	1,07	2 662	0,33	801 466	792 823
Arezzo	73 009	798	1,09	434	0,59	72 575	71 777
Firenze	233 257	904	0,39	674	0,29	232 583	231 679
Grosseto	45 803	148	0,32	162	0,35	45 641	45 493
Livorno	60 825	224	0,37	503	0,83	60 322	60 098
Lucca	79 215	2 771	3,50	146	0,18	79 069	76 298
Massa e Carrara	44 699	1 522	3,40	230	0,51	44 469	42 947
Pisa	88 688	988	1,11	370	0,42	88 318	87 330
Pistoia	55 536	1 660	2,99	97	0,17	55 439	53 779
Siena	67 643	138	0,20	266	0,39	67 377	67 239
TOSCANA	748 675	9 153	1,22	2 882	0,38	745 793	736 640

PROVINCIE E COMPARTIMENTI	NUMERO DEGLI ELETTORI POLITICI ISCRITTI						
	in totale	dei quali				esclusi i militari	esclusi gli emigrati e i militari
		emigrati in via permanente all'estero		sottufficiali e soldati sotto le armi e individui assimilati			
		in complesso	per ogni 100 iscritti	in complesso	per ogni 100 iscritti		
1	2	3	4	5	6	7	
Ancona	75 741	1 645	2,17	243	0,32	75 498	73 853
Ascoli Piceno	61 982	2 552	4,12	343	0,53	61 639	59 087
Macerata	57 755	1 875	3,25	218	0,37	57 537	55 662
Pesaro e Urbino	76 831	3 014	3,92	278	0,36	76 553	73 539
MARCHE	272 309	9 086	3,34	1 082	0,40	271 227	262 141
Perugia	110 329	1 591	1,44	509	0,46	109 820	108 229
Terni	51 052	266	0,52	632	1,24	50 420	50 154
UMBRIA	161 381	1 857	1,15	1 141	0,70	160 240	158 383
Frosinone	84 091	5 516	6,50	393	0,46	83 698	78 182
Rieti	34 779	352	1,01	279	0,80	34 500	34 148
Roma	291 872	1 942	0,67	2 910	1,00	288 962	287 020
Viterbo	58 884	563	0,96	699	1,19	58 185	57 622
LAZIO	469 626	8 373	1,78	4 281	0,91	465 345	456 972
Aquila degli Abruzzi	91 643	7 638	8,33	351	0,38	91 292	83 654
Campobasso	91 392	10 797	11,81	496	0,54	90 896	80 099
Chieti	73 624	6 461	8,78	436	0,59	73 188	66 727
Pescara	43 266	3 210	7,42	312	0,72	42 954	39 744
Teramo	57 912	2 895	5,00	253	0,44	57 659	54 764
ABRUZZI E MOLISE	357 837	31 001	8,66	1 848	0,52	355 989	324 988
Avellino	113 030	9 510	8,41	681	0,60	112 349	102 839
Benevento	55 500	2 514	4,53	297	0,54	55 203	52 689
Napoli	492 785	9 235	1,87	2 561	0,52	490 224	480 989
Salerno	127 017	4 255	3,35	357	0,28	126 660	122 405
CAMPANIA	788 332	25 514	3,24	3 896	0,49	784 436	758 922

PROVINCIE E COMPARTIMENTI	NUMERO DEGLI ELETTORI POLITICI ISCRITTI						
	in totale	dei quali				esclusi i militari	esclusi gli emigrati e i militari
		emigrati in via permanente all'estero		sottufficiali e soldati sotto le armi e individui assimilati			
		in complesso	per ogni 100 iscritti	in complesso	per ogni 100 iscritti		
1	2	3	4	5	6	7	
Bari delle Puglie	179 345	4 708	2,63	1 119	0,62	178 226	173 518
Brindisi	56 303	56	0,10	275	0,49	56 028	55 972
Foggia	96 453	2 295	2,38	463	0,48	95 990	93 695
Lecce	102 429	107	0,10	395	0,39	102 034	101 927
Taranto	61 515	265	0,43	462	0,75	61 053	60 788
PUGLIE	496 045	7 431	1,50	2 714	0,55	493 331	485 900
Matera	31 956	1 644	5,14	210	0,66	31 746	30 102
Potenza	71 268	5 818	8,16	403	0,57	70 865	65 047
BASILICATA	103 224	7 462	7,23	613	0,59	102 611	95 149
Catanzaro	132 353	16 348	12,35	701	0,53	131 652	115 304
Cosenza	168 958	28 583	16,92	719	0,43	168 239	139 656
Reggio di Calabria	104 912	2 946	2,81	738	0,70	104 174	101 228
CALABRIE	406 223	47 877	11,79	2 158	0,53	404 065	356 188
Agrigento	118 862	9 010	7,58	691	0,58	118 171	109 161
Caltanissetta	72 625	3 073	4,23	264	0,36	72 361	69 288
Catania	111 422	2 641	2,37	281	0,25	111 141	108 500
Enna	61 247	3 586	5,85	287	0,47	60 960	57 374
Messina	125 549	5 153	4,10	661	0,53	124 888	119 735
Palermo	206 832	7 282	3,52	1 450	0,70	205 382	198 100
Ragusa	51 418	496	0,96	134	0,26	51 284	50 788
Siracusa	68 901	3 171	4,60	409	0,59	68 492	65 321
Trapani	90 824	1 888	2,08	302	0,33	90 522	88 634
SICILIA	907 630	36 300	4,00	4 479	0,49	903 201	866 901
Cagliari	90 491	376	0,42	1 174	1,30	89 317	88 941
Nuoro	49 594	1 209	2,44	1 077	2,17	48 517	47 308
Sassari	65 029	943	1,45	1 925	2,96	63 104	62 161
SARDEGNA	205 114	2 528	1,23	4 176	2,04	200 938	198 410
REGNO	9 682 630	293 132	3,03	43 771	0,45	9 638 859	9 345 727

Togliendo dal numero degli iscritti quello degli elettori a voto sospeso (militari sotto le armi) si ha il numero segnato sulla 6^a colonna, degli elettori aventi diritto al voto.

Questi però non rappresentano, come vedremo in seguito, tutti coloro che realmente avrebbero potuto votare, perchè bisogna tener conto degli elettori che pel fatto di trovarsi all'estero non erano in condizioni di esercitare il loro diritto, nonchè degli elettori ai quali, perchè irreperibili, non erasi potuto consegnare il certificato elettorale.

Pel complesso del Regno, il numero degli elettori emigrati rappresentava il 3,03 % del totale degli iscritti ; quello dei sottufficiali e militari a voto sospeso si ragguagliava a 0,45 % pure degli iscritti.

Nel 1924 queste proporzioni erano rispettivamente del 4,86 % e dell'1,08 %.

Nel precedente prospetto le percentuali degli emigrati in alcune provincie di confine o a forte emigrazione sono particolarmente elevate; così troviamo una proporzione del 23,16 % per la provincia di Sondrio, del 16,92 % per Cosenza, del 12,35 % per Catanzaro ; la proporzione invece è minima nelle provincie di Ravenna (0,09%), di Brindisi e di Lecce (0,10 %), di Milano (0,16 %).

LA LISTA DEI CANDIDATI.

Entro i termini fissati dalla legge, gli Enti ai quali era riconosciuta la facoltà di proporre i candidati presentarono le loro proposte al Gran Consiglio Nazionale del Fascismo, il quale formò l'elenco dei 400 candidati designati. La lista, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 marzo 1929, comprendeva 197 nomi di Deputati uscenti, 201 nomi di candidati del tutto nuovi e 2 di candidati che avevano cessato di appartenere alla Camera uno dalla XXIV e l'altro dalla XXVI Legislatura.

Riproduciamo qui appresso la lista formulata dal Gran Consiglio e pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1929 (VII).

Lista dei candidati designati dal Gran Consiglio del Fascismo per la XXVIII legislatura
(art. 52 della legge elettorale) (1).

MUSSOLINI BENITO, *Forlì*

ACERBO Giacomo, *Pescara*
ADINOLFI Matteo, *Salerno*
ALBERTINI Antonio, *Roma*
ALDI-MAI Gino, *Grosseto*
ALESSANDRINI Alessandro, *Roma*
ALEZZINI Giovanni Battista, *Padova*
ALFIERI Dino, *Milano*
AMICUCCI Ermanno, *Aquila*
ANGELINI Francesco, *Roma*
ANTONELLI Umberto, *Rieti*
ARCANGELI Ageo, *Macerata*
ARDISSONE Andrea Vincenzo, *Genova*
ARNONI Fortunato Tommaso, *Cosenza*
ARPINATI Leandro, *Bologna*
ASCENZI Filippo, *Viterbo*
ASCIONE Mario, *Sassari*
ASQUINI Alberto, *Udine*

BACCARINI Giovanni, *Roma*
BACICH Iti, *Fiume*
BAGNASCO Domenico, *Torino*
BAISTROCCHI Federico, *Napoli*
BALBO Italo, *Ferrara*
BANELLI Giovanni, *Trieste*
BARAGIOLA Carlo, *Como*
BARATTOLO Giuseppe, *Napoli*
BARBARO Michele, *Reggio Calabria*
BARBIELLINI-AMIDEI Bernardo, *Piacenza*
BARBIERI Talete, *Venezia*
BARENGHI Mario, *Roma*
BARISONZO Riccardo, *Roma*
BARNI Ugo, *Genova*
BARTOLINI Fernando, *Ancona*
BARTOLOMEI Alessandro, *Arezzo*
BASCONE Francesco, *Roma*
BASILE Carlo Emanuele, *Novara*
BEGNOTTI Luigi, *Brescia*
BELLONI Ernesto, *Milano*
BELLUZZO Giuseppe, *Verona*

BENNATI Domenico, *Reggio Calabria*
BENNI Antonio Stefano, *Milano*
BERTA Giovanni, *Firenze*
BERTACCHI Daniele, *Cuneo*
BETTE Augusto, *Messina*
BIAGI Bruno, *Bologna*
BIANCARDI Dionigi, *Genova*
BIANCHI Fausto, *Modena*
BIANCHI Michele, *Cosenza*
BIANCHINI Giuseppe, *Milano*
BIBOLINI Giovanni Battista, *Spezia*
BIFANI Antonio, *Roma*
BIGLIARDI Antonio, *Parma*
BILUCAGLIA Luigi, *Pola*
BISI Tommaso, *Pavia*
BLANC Gian Alberto, *Napoli*
BODRERO Emilio, *Padova*
BOLZON Pietro, *Vicenza*
BOMBINI Carlo Raffaele, *Genova*
BONACCINI Guido, *Arezzo*
BONARDI Italo, *Milano*
BONO Ugo, *Brindisi*
BORGHESE Rodolfo, *Roma*
BORGO Luigi, *Catania*
BORRELLI Francesco, *Bari*
BORRIELLO Biagio, *Napoli*
BOTTAI Giuseppe, *Viterbo*
BRESCIA Edoardo, *Avellino*
BRUCHI Alfredo, *Siena*
BRUNELLI Domenico, *Genova*
BRUNI Giuseppe, *Milano*
BURONZO Vincenzo, *Alessandria*
BUTTAFOCHI Carlo, *Mantova*

CACCESE Francesco, *Gorizia*
CACCIARI Gino, *Bologna*
CALDIERI Sante, *Trapani*
CALORE Augusto, *Padova*
CALVETTI Celso, *Ravenna*
CALZA BINI Alberto, *Roma*
CANELLI Gabriele, *Foggia*

(1) Pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1929-VII.

CANTALUPO Roberto, *Salerno*
CAO Giovanni, *Cagliari*
CAPIALBI Massimo, *Reggio Calabria*
CAPOFERRI Pietro, *Bergamo*
CAPRI CRUCIANI Luigi, *Roma*
CAPRINO Antonello, *Sassari*
CARADONNA Giuseppe, *Foggia*
CARAPELLE Aristide, *Roma*
CARDELLA Egisto, *Lucca*
CARIOLATO Tullio, *Vicenza*
CARTONI Ercole, *Roma*
CARUSI Mario, *Campobasso*
CASALINI Vincenzo, *Rovigo*
CASCELLA Basilio, *Pescara*
CASTELLINO Nicolò, *Napoli*
CATALANI Franco, *Potenza*
CECI Paolo, *Frosinone*
CESERANI Tobia, *Bergamo*
CHIARELLI Ignazio, *Treviso*
CHIARINI Angelo, *Bologna*
CHIESA Pietro, *Bolzano*
CHIURCO Giorgio Alberto, *Siena*
CIANO Costanzo, *Livorno*
CIARDI Livio, *Arezzo*
CIARLANTINI Francesco, *Trento*
CINGOLANI Ezio, *Macerata*
CLAVENZANI Ugo, *Como*
COLBERTALDO Cesare, *Caltanissetta*
COLUCCI Leonida, *Taranto*
COSELSCHI Eugenio, *Arezzo*
COSTAMAGNA Carlo, *Roma*
CRISAFULLI-MONDIO Michele, *Messina*
CRISTINI Guido, *Chieti*
CRO' Augusto, *Roma*
CROLLALANZA Araldo, *Bari*
CUCINI Bramante, *Genova*

D'ADDABBO Leonardo, *Bari*
D'ANGELO Antonino, *Catania*
D'ANNUNZIO Mario, *Pescara*
DE CARLI Niccolò, *Udine*
DE CINQUE Ferdinando, *Bologna*
DE CRISTOFARO Paolo, *Avellino*
DE FRANCISCI Pietro, *Roma*
DEL BUFALO Edmondo, *Roma*
DEL CROIX Carlo, *Firenze*

DE LA PENNE Renzo, *Genova*
DELLA BONA Vittorio, *Bolzano*
DE MARSANICH Augusto, *Roma*
DE MARSICO Alfredo, *Avellino*
DE MARTINO Augusto, *Napoli*
DE NOBILI Leonello, *Spezia*
DENTICE DI FRASSO Alfredo, *Trieste*
DE RADIS Carlo Radio, *Bolzano*
DE' STEFANI Alberto, *Verona*
DIAZ Marcello, *Roma*
DI GIACOMO Giacomo, *Roma*
DI MARZO Salvatore, *Palermo*
DI MARZO Vito, *Avellino*
DI MIRAFIORI GUERRIERI Gastone, *Cuneo*
DOMENEGHINI Lino, *Trieste*
DONEGANI Guido, *Livorno*
DONZELLI Beniamino, *Milano*
DUCROT Vittorio, *Palermo*
DUDAN Alessandro, *Zara*
DURINI Gian Giuseppe, *Milano*

ELEFANTE Alessandro, *Napoli*
ERCOLE Francesco, *Palermo*

FABBRICI Giovanni, *Reggio Emilia*
FANCELLO Enrico, *Udine*
FANI Amedeo, *Perugia*
FANTUCCI Umberto, *Venezia*
FARINACCI Roberto, *Cremona*
FELICELLA Enrico, *Napoli*
FELICIONI Felice, *Perugia*
FERA Saverio, *Firenze*
FERRACINI Silvio, *Torino*
FERRETTI Giacomo, *Roma*
FERRETTI Lando, *Pisa*
FERRETTI Pietro, *Milano*
FERRI Francesco, *Ferrara*
FIER Giulio, *Rovigo*
FIORETTI Arnaldo, *Roma*
FIORETTI Ermanno, *Roma*
FORNACIARI Julio, *Bologna*
FORTI Nicola, *Teramo*
FOSCHINI Luigi Maria, *Benevento*
FOSSA Davide, *Pisa*
FRANCO Guido, *Lecce*
FREGONARA Mario, *Novara*

FRIGNANI Giuseppe, *Ravenna*
FUSCO Francesco, *Catania*

GABASIO Camillo, *Vercelli*
GADDI-PEPOLI Ercole, *Forlì*
GAETANI DI LAURENZANA Livio, *Benevento*
GANGITANO Luigi, *Agrigento*
GARELLI Alberto, *Vicenza*
GARGIOLLI Girolamo, *Massa*
GARIBALDI Ezio, *Roma*
GENOVESI Cesare, *Mantova*
GEREMICCA Alberto, *Napoli*
GERVASIO Vittorio, *Torino*
GIANTURCO Bartolo, *Potenza*
GIARDINA Giuseppe, *Ragusa*
GIARRATANA Alfredo, *Brescia*
GIBERTINI Dante, *Brescia*
GIORDANI Dante, *Reggio Emilia*
GIULIANO Balbino, *Bologna*
GIUNTA Francesco, *Trieste*
GIUNTI Pietro, *Catanzaro*
GIURIATI Domenico, *Venezia*
GIURIATI Giovanni, *Venezia*
GNOCCHI Carlo, *Varese*
GORINI Alessandro, *Milano*
GORIO Giovanni, *Brescia*
GRANDI Dino, *Bologna*
GRAY Ezio Maria, *Novara*
GUGLIELMOTTI Umberto, *Roma*
GUIDI Dario, *Roma*
GUIDI-BUFFARINI Guido, *Pisa*

IANNELLI Mario, *Salerno*
IGLIORI Ulisse, *Roma*
IMBERTI Giovanni Battista, *Cuneo*
IRIANNI Ambrogio, *Roma*

JOSA Guglielmo, *Campobasso*
JUNG Guido, *Palermo*

LANDI Giuseppe, *Genova*
LANFRANCONI Luigi, *Pavia*
LANTINI Ferruccio, *Genova*
LEALE Ettore, *Genova*
LEICHT Pier Silverio, *Udine*
LEONARDI Valentino, *Roma*

LEONI Antonio, *Sassari*
LESSONA Alessandro, *Savona*
LIMONCELLI Mattia, *Napoli*
LOCURCIO Gerardo, *Roma*
LOJACONO Luigi, *Napoli*
LUALDI Adriano, *Milano*
LUCCHINI Osvaldo, *Milano*
LUNELLI Italo, *Trento*
LUPI Dario, *Firenze*
LUSIGNOLI Aldo, *Roma*

MACARINI CARMIGNANI Renato, *Lucca*
MADIA Giovanni Battista, *Catanzaro*
MAGGI Carlo Maria, *Milano*
MAGGIO Giuseppe, *Trapani*
MAGRINI Iginio Maria, *Venezia*
MALTINI Roberto, *Roma*
MALUSARDI Edoardo, *Torino*
MANARESI Angelo, *Bologna*
MANDRAGORA Leonardo, *Taranto*
MANGANELLI Guido, *Perugia*
MANTOVANI Vico, *Ferrara*
MARACCHI Giovanni, *Pola*
MARAVIGLIA Maurizio, *Cosenza*
MARCHI Corrado, *Genova*
MARCUCCI Alberto Mario, *Rieti*
MARELLI Virginio, *Como*
MARESCA DI SERRA CAPRIOLA Giovanni, *Napoli*
MARESCALCHI Arturo, *Alessandria*
MARGHINOTTI Lare, *Sassari*
MARINI Annibale, *Roma*
MARINELLI Giovanni, *Rovigo*
MARIOTTI Alessandro, *Pesaro*
MARQUET Dionigi, *Firenze*
MARTELLI Alessandro, *Firenze*
MARTIRE Egilberto, *Roma*
MATTEI GENTILI Paolo, *Pesaro*
MAZZA DE' PICCIOLI Guido, *Bergamo*
MAZZINI Giuseppe, *Alessandria*
MAZZUCOTELLI Alessandro, *Milano*
MEDICI DEL VASCCELLO Giacomo, *Genova*
MELCHIORI Alessandro, *Ancona*
MENDINI Bruno, *Trento*
MESSINA Giuseppe, *Palermo*
MEZZETTI Nazareno, *Roma*
MEZZI Filippo, *Milano*

MICHELINI DI SAN MARTINO Gabriele, *Aosta*
MILANI Giovanni, *Padova*
MIORI Luciano, *Bolzano*
MISCIATELLI Girolamo, *Terni*
MOLINARI Cesare, *Cosenza*
MONASTRA Giovanni, *Enna*
MORELLI Eugenio, *Sondrio*
MORELLI Giuseppe, *Firenze*
MORETTI Giuseppe, *Cremona*
MOTTA Giacinto, *Milano*
MOTTOLA Raffaele, *Catanzaro*
MULÈ Giuseppe, *Roma*
MUSCATELLO Giuseppe, *Siracusa*
MUZZARINI Mario, *Reggio Emilia*

NATOLI Guido, *Messina*
NEGRINI Ferdinando, *Milano*
NICOLATO Angelo, *Pavia*

OGGIANU Costantino, *Nuoro*
OLIVETTI Gino, *Torino*
OLMO Roberto, *Vercelli*
OPPO Cipriano Efisio, *Roma*
ORANO Paolo, *Cagliari*
ORLANDI Biagio, *Matera*
ORSOLINI CENCELLI Valentino, *Roma*

PACE Biagio, *Ragusa*
PALA Giovanni, *Genova*
PALERMO Vito, *Agrigento*
PALMISANO Paolo, *Agrigento*
PANUNZIO Sergio, *Bari*
PAOLONI Francesco, *Napoli*
PAOLUCCI Raffaele, *Chieti*
PAREA Carlo, *Torino*
PARISIO Pietro, *Benevento*
PARODI GIUSINO DI BELSITO Ugo, *Palermo*.
PAROLARI Gabriele, *Roma*
PASTI Mario, *Verona*
PAVONCELLI Giuseppe, *Napoli*
PEGLION Vittorio, *Bologna*
PELLIZZARI Ludovico, *Roma*
PENNAVARIA Filippo, *Ragusa*
PERETTI Pietro, *Roma*
PERNA Amedeo, *Cosenza*
PESCIONE Raffaele, *Napoli*

PESENTI Antonio, *Bergamo*
PEVERELLI Carlo, *Milano*
PEZZOLI Liberato, *Roma*
PIERANTONI Gino, *Roma*
PIERAZZI Ferdinando, *Grosseto*
PIRRONE Gaetano, *Catania*
PISENTI Pietro, *Udine*
POLVERELLI Gaetano, *Macerata*
PONTI Gian Giacomo, *Torino*
PORRO SAVOLDI Giorgio, *Brescia*
POTTINO DI CAPUANO Ettore, *Palermo*
POSTIGLIONE Gaetano, *Foggia*
PRETI Amilcare, *Roma*
PROTTI Gian Battista, *Belluno*
PUPPINI Umberto, *Bologna*
PUTZOLU Antonio, *Cagliari*

RACHELI Mario, *Parma*
RAFFAELI Riccardo, *Catanzaro*
RANIERI Remo, *Parma*
RASCHI Romolo, *Perugia*
RAZZA Luigi, *Lucca*
REDAELLI Giuseppe, *Milano*
RE DAVID Gaetano, *Bari*
REDENTI Alberto, *Milano*
RESTIVO Giuseppe, *Enna*
RICCIARDI Raffaele, *Pesaro*
RICCI Renato, *Massa*
RICCIARDI Roberto, *Salerno*
RICCHIONI Vincenzo, *Bari*
RIDOLFI Luigi, *Firenze*
RIGHETTI Giuseppe, *Roma*
RIOLO Salvatore, *Agrigento*
ROCCA Ladislao, *Alessandria*
ROCCO Alfredo, *Roma*
ROMANO Michele, *Campobasso*
ROMANO Ruggero, *Siracusa*
RONCORONI Carlo, *Roma*
ROSBOCH Ettore, *Trento*
ROSSI Amilcare, *Roma*
ROSSONI Edmondo, *Ferrara*
ROTIGLIANO Edoardo, *Pistoia*

SACCONI Acuzio, *Roma*
SALVI Giunio, *Napoli*
SALVO Pietro, *Imperia*

SANSANELLI Nicola, *Napoli*
SANTINI Aicardo, *Torino*
SARDI Alessandro, *Aquila*
SAVINI Vincenzo, *Teramo*
SCARFIOTTI Luigi, *Macerata*
SCHIAVI Salesio, *Modena*
SCORZA Carlo, *Lucca*
SCOTTI Luciano, *Varese*
SERENA Adelchi, *Aquila*
SERONO Cesare, *Roma*
SERPIERI Arrigo, *Forlì*
SERTOLI Arnaldo, *Sondrio*
SEVERINI Arduino, *Potenza*
SIRCA Pasquale, *Nuoro*
SOLMI Arrigo, *Milano*
SORGENTI DEGLI UBERTI Carmine, *Salerno*
SPINELLI Domenico, *Perugia*
STAME Francesco, *Roma*
STARACE Achille, *Lecce*
STEINER Giuseppe, *Piacenza*
STORACE Cinzio, *Genova*
SUVICH Fulvio, *Trieste*

TALLARICO Giuseppe, *Catanzaro*
TANZINI Michele, *Frosinone*
TARABINI Alessandro, *Como*
TASSINARI Giuseppe, *Bologna*
TECCHIO Vincenzo, *Napoli*
TERUZZI Attilio, *Como*
TOSI Gianfranco, *Taranto*
TRAPANI-LOMBARDI Antonio, *Reggio Calabria*

TREDICI Vittorio, *Cagliari*
TRIGONA Emanuele, *Firenze*
TROILO Francesco Giustino, *Chieti*
TUELLIO Francesco, *Udine*
TUMEDEI Cesare, *Ascoli Piceno*
TURATI Augusto, *Brescia*

UNGARO Filippo, *Foggia*

VACCHELLI Nicola, *Cremona*
VALERY Valerio, *Verona*
VARZI Ercole, *Novara*
VASCELLARI Nicolino, *Treviso*
VASELLI Giovanni, *Roma*
VASSALLO Ernesto, *Caltanissetta*
VASSALLO Saverino, *Torino*
VECCHINI Rodolfo, *Ancona*
VENTRELLA Tommaso, *Foggia*
VERDI Alberto, *Ferrara*
VERGA Zeno, *Milano*
VERGANI Francesco, *Mantova*
VEZZANI Vittorino, *Torino*
VIALE Guido, *Cuneo*
VIANINO Giovanni, *Torino*
VIGLINO Arnaldo, *Torino*
VINCI Gaetano, *Messina*

ZACCARIA-PESCE Francesco, *Lecce*
ZANICCHI Alberto, *Genova*
ZINGALI Gaetano, *Catania*
ZUGNI-TAURO Spartaco, *Belluno*

Abbiamo già accennato che, col nuovo sistema elettorale, è tolto qualsiasi carattere localistico alla scelta e alla elezione dei Deputati, i quali, essendo proposti da Confederazioni nazionali e designati dal Gran Consiglio Nazionale del Fascismo ed essendo eletti dall'intero Corpo elettorale, sono i rappresentanti di tutta la Nazione e non di singole regioni.

Tuttavia, poichè nella lista sopra riportata era indicata per ciascun candidato la provincia di abituale residenza o quella nella quale il candidato svolgeva in modo prevalente la propria attività, diamo qui appresso una ripartizione dei candidati secondo tale indicazione.

Candidati designati classificati secondo le Provincie nelle quali hanno la residenza abituale o svolgono prevalentemente la propria attività.

PROVINCIE E COMPARTIMENTI	Numero dei candi- dati	PROVINCIE E COMPARTIMENTI	Numero dei candi- dati	PROVINCIE E COMPARTIMENTI	Numero dei candi- dati
Alessandria	4	Bologna	12	Avellino	4
Aosta	1	Ferrara	5	Benevento	3
Cuneo	4	Forlì	3	Napoli	18
Novara	4	Modena	2	Salerno	5
Torino	12	Parma	3		
Vercelli	2	Piacenza	2		
		Ravenna	2		
PIEMONTE	27	Reggio nell'Emilia	3	CAMPANIA	30
		EMILIA	32	Bari delle Puglie	6
Genova	15			Brindisi	1
Imperia	1			Foggia	5
Savona	1	Arezzo	4	Lecce	3
Spezia	2	Firenze	9	Taranto	3
		Grosseto	2		
LIGURIA	19	Livorno	2	PUGLIE	18
		Lucca	4		
Bergamo	4	Massa e Carrara	2		
Brescia	6	Pisa	3	Matera	1
Como	5	Pistoia	1	Potenza	3
Cremona	3	Siena	2		
Mantova	3				
Milano	22	TOSCANA	29	BASILICATA	4
Pavia	3				
Sondrio	2	Ancona	3	Catanzaro	5
Varese	2	Ascoli Piceno	1	Cosenza	5
		Macerata	4	Reggio di Calabria	4
LOMBARDIA	50	Pesaro e Urbino	3		
				CALABRIE	14
Bolzano	4				
Trento	4	MARCHE	11	Agrigento	4
				Caltanissetta	2
VENEZIA TRIDENTINA	8	Perugia	5	Catania	5
		Terni	1	Enna	2
				Messina	4
Belluno	2	UMBRIA	6	Palermo	7
Padova	4			Ragusa	3
Rovigo	3	Frosinone	2	Siracusa	2
Treviso	2	Rieti	2	Trapani	2
Udine	6	Roma	52		
Venezia	5	Viterbo	2	SICILIA	31
Verona	4				
Vicenza	3	LAZIO	58	Cagliari	4
				Nuoro	2
VENETO	29	Aquila degli Abruzzi	3	Sassari	4
		Campobasso	3		
Fiume	1	Chieti	3	SARDEGNA	10
Gorizia	1	Pescara	3		
Pola	2	Teramo	2	REGNO	400
Trieste	5				
Zara	1	ABRUZZI E MOLISE	14		
VENEZIA GIULIA E ZARA	10				

Anche per le precedenti elezioni la Segreteria della Camera soleva inserire nell'« Elenco dei Deputati » l'indicazione della residenza abituale di ciascuno. In base a tali elementi vediamo come si sia venuta modificando la ripartizione dei Deputati in relazione ai Compartimenti di residenza nelle tre ultime Legislature.

Per rendere comparabili i dati, abbiamo ragguagliato a 100 il numero dei Deputati eletti in ciascuna Legislatura, trascurando naturalmente le doppie elezioni (4 nel 1924 e 8 nel 1921), nonché i pochi Deputati pei quali manca l'indicazione necessaria; ma questa omissione non influisce sensibilmente sul calcolo dei valori percentuali.

Diamo qui appresso il risultato di tale confronto :

Ripartizione percentuale, secondo i Compartimenti di abituale residenza, dei Deputati proclamati nelle elezioni generali del 1929, 1924 e 1921.

COMPARTIMENTI	1929	1924	1921
Piemonte	6,75	8,27	9,04
Liguria	4,75	3,74	2,89
Lombardia	12,50	14,76	13,27
Venezia Tridentina	2,00	1,38	1,92
Veneto	7,25	8,07	7,50
Venezia Giulia e Zara	2,50	1,38	2,69
Emilia	8,00	6,50	7,88
Toscana	7,25	4,92	5,96
Marche	2,75	1,97	1,92
Umbria	1,50	1,38	0,96
Lazio	14,50	21,46	19,81
Abruzzi e Molise	3,50	2,16	1,92
Campania	7,50	7,68	9,04
Puglie	4,50	4,13	3,46
Basilicata	1,00	0,39	0,58
Calabrie	3,50	2,56	2,69
Sicilia	7,75	7,48	7,12
Sardegna	2,50	1,77	1,35
REGNO	100 —	100 —	100 —

Una diminuzione molto notevole si è verificata per il Lazio che si trova in condizioni speciali, e in misura minore per la Lombardia e il Piemonte: hanno pure avuto lievi diminuzioni il Veneto e la Campania. Tutti gli altri Compartimenti hanno avuto aumenti che sono considerevoli soltanto per la Toscana e per l'Emilia.

In sostanza si può dire che le varie regioni sono rappresentate meno disugualmente nella nuova Camera che nelle precedenti.

CAPITOLO III.

Esito delle elezioni generali politiche del 24 marzo 1929 (Anno VII).

CONCORSO DEGLI ELETTORI ALLE URNE.

Nelle elezioni del 24 marzo 1929 presero parte alla votazione 8 661 820 elettori.

La ripartizione per Compartimenti di questa cifra si può rilevare dal seguente prospetto .

COMPARTIMENTI	Elettori iscritti nelle liste	VOTANTI	
		Numero assoluto	per 100 elettori iscritti
Piemonte	949 771	810 437	85,33
Liguria	340 769	293 351	86,09
Lombardia	1 336 948	1 212 930	90,72
Venezia Tridentina	160 066	120 586	75,34
Veneto	951 644	798 989	83,96
Venezia Giulia e Zara	222 858	191 008	85,71
Emilia	804 128	739 143	91,92
Toscana	748 675	695 674	92,92
Marche	272 309	247 913	91,04
Umbria	161 381	145 218	89,98
Lazio	469 626	420 930	89,63
Abruzzi e Molise	357 837	320 394	89,54
Campania	788 332	700 791	88,90
Puglie	496 045	472 509	95,26
Basilicata	103 224	97 310	94,27
Calabrie	406 223	377 090	92,83
Sicilia	907 680	837 013	92,21
Sardegna	205 114	180 534	88,02
REGNO . . .	9 682 630	8 661 820	89,46

In confronto col numero totale degli elettori iscritti nelle liste, la proporzione dei votanti è di 89,46 %; in confronto al numero degli elettori aventi diritto al voto, che si ha togliendo dal numero degli iscritti quello degli elettori a voto sospeso perchè sottufficiali e militari di truppa sotto le armi, la proporzione dei votanti sale a 89,87 %.

Il diritto al voto concesso agli emigrati è, in pratica, per la massa, un diritto potenziale; l'emigrato in tanto può esercitarlo, in quanto abbia fatto ritorno in Patria, anche temporaneamente; ma la gran massa, per il fatto di trovarsi all'estero, non può certo esercitare tale suo diritto.

Pertanto, per avere il numero degli elettori che potrebbero effettivamente esercitare il diritto al voto, si dovrebbe detrarre dal numero complessivo degli elettori iscritti nelle liste non solo il numero degli elettori a voto sospeso (militari sotto le armi), ma anche il numero degli emigrati che al giorno delle elezioni si trovavano all'estero. Tale numero, come si è detto a pag. 34, viene desunto dagli appositi elenchi compilati sulla base delle notizie ricavate dai registri della popolazione. Per interpretare correttamente le cifre esposte a pag. 35 e seguenti deve essere tenuto presente che i registri anagrafici al momento della compilazione delle liste non erano ancora stati, per moltissimi Comuni, nè aggiornati, nè riordinati e che essi, come è noto, registrano solo in modo parziale le notizie relative al movimento migratorio. L'aumento dei rimpatri avvenuto in questi ultimi anni senza che in dipendenza di tali rimpatri siano state apportate le necessarie variazioni alle Anagrafi, ha contribuito a rendere sempre meno idonei i registri della popolazione a formare queste liste degli emigrati.

Le cifre ricavate da tali liste non hanno perciò che un valore orientativo e molto approssimativo. Nessuna meraviglia, quindi, se in alcune Provincie, specialmente in quelle in cui i movimenti migratori sono più intensi, la cifra degli emigrati iscritti nelle liste sia molto superiore alla realtà: in molti casi si tratta di emigrati che risultavano tali cinque, dieci anni addietro e che o rimpatriarono, o non facevano più parte della popolazione stabile del Comune.

Ad ogni modo, mettendo a raffronto col numero così ottenuto il numero dei votanti, si trova che la percentuale dei votanti si eleva al 92,68 %. Naturalmente questa percentuale varia da Compartimento a Compartimento come si rileva dal prospetto seguente.

COMPARTIMENTI	NUMERO DEGLI ELETTORI POLITICI			VOTANTI	VOTANTI PER CENTO	
	iscritti in complesso	esclusi gli elettori a voto sospeso	esclusi gli emigrati e gli elettori a voto sospeso		elettori esclusi quelli a voto sospeso	elettori esclusi gli emigrati e gli elettori a voto sospeso
Piemonte	949 771	947 801	923 075	810 437	85,51	87,79
Liguria	340 769	339 190	336 771	293 351	86,49	87,10
Lombardia	1 336 948	1 334 434	1 314 983	1 212 930	90,89	92,23
Venezia Tridentina	160 066	159 522	151 786	120 586	75,59	79,44
Veneto	951 644	947 923	911 743	798 989	84,29	87,63
Venezia Giulia e Zara . . .	222 858	221 347	213 952	191 008	86,29	89,27
Emilia	804 128	801 466	792 823	739 143	92,22	93,22
Toscana	748 675	745 793	736 640	695 674	93,28	94,43
Marche	272 309	271 227	262 141	247 913	91,40	94,57
Umbria	161 381	160 240	158 383	145 218	90,63	91,68
Lazio	469 626	465 345	456 972	420 930	90,46	92,11
Abruzzi e Molise	357 837	355 989	324 988	320 394	90,00	98,58
Campania	788 332	784 436	758 922	700 791	89,34	92,34
Puglie	496 045	493 331	485 900	472 509	95,78	97,24
Basilicata	103 224	102 611	95 149	97 310	94,83	102,27
Calabrie	406 223	404 065	356 188	377 090	93,32	105,86
Sicilia	907 680	903 201	866 901	837 013	92,67	96,55
Sardegna	205 114	200 938	198 410	180 534	89,85	90,99
REGNO	9 682 630	9 638 859	9 345 727	8 661 820	89,86	92,68

Per la Basilicata e le Calabrie il numero dei votanti supera il numero, calcolato nel modo anzidetto, degli elettori esclusi gli emigrati e quelli a voto sospeso. Questo fatto si spiega agevolmente quando si tengano presenti le osservazioni fatte nella pagina precedente e si consideri che in quelle due Regioni si è negli ultimi anni verificato un notevole rimpatrio di ex-emigrati e che nelle Regioni stesse i registri della popolazione, come è noto, erano tenuti per il passato molto irregolarmente.

Nelle elezioni generali degli ultimi venticinque anni il numero percentuale dei votanti in rapporto a quello degli elettori *aventi diritto al voto* e cioè compresi gli emigrati fu il seguente :

Elezioni del	6 novembre 1904 (1° scrutinio)	62.7 %
»	» 7 marzo 1909 (1° scrutinio)	65.3 %
»	» 26 ottobre 1913 (1° scrutinio)	60.4 %
»	» 16 novembre 1919	56.6 %
»	» 15 maggio 1921	58.4 %
»	» 6 aprile 1924	63.8 %
»	» 24 marzo 1929	89.5 %

Per tutte adunque le elezioni anteriori a quella del 1929 era stata molto più bassa la percentuale dei votanti. La differenza è in parte reale, in parte solo apparente; le suesposte cifre per le annate anteriori non rappresentano, infatti, la vera percentuale dei votanti perchè calcolate in base a liste le quali, come abbiamo avvertito precedentemente, erano in misura notevole errate per eccesso, contenendo oltre a numerosissime duplicazioni, anche molti nomi di elettori morti o emigrati.

Per determinare con esattezza il coefficiente di astensione, il numero dei votanti dovrebbe essere messo in rapporto, non col numero totale degli iscritti, ma con quello degli elettori *atti al voto*, e cioè col numero degli iscritti diminuito prima di quello degli elettori a voto sospeso (militari sotto le armi al giorno delle elezioni), poi, come abbiamo già detto, degli elettori compresi nei fogli aggiunti (emigrati) i quali, perchè effettivamente assenti dal Comune, non erano in grado di votare, poi del numero degli elettori ai quali, perchè irreperibili, non era stato consegnato il certificato d'iscrizione richiesto in modo indispensabile per l'esercizio del diritto di voto e infine del numero degli elettori che, pur avendo ricevuto il certificato, si trovavano al giorno delle elezioni fuori residenza o erano ammalati, o non potevano recarsi a votare per un motivo indipendente dalla loro volontà. Solo così si potrebbe determinare il numero degli astensionisti volontari; ma, come è ovvio, non è possibile di fare un siffatto calcolo.

Poichè, come abbiamo visto, la proporzione dei votanti fu di circa il 90 % rispetto a tutti gli iscritti e di circa il 93 % rispetto agli iscritti esclusi gli emigrati e gli elettori a voto sospeso e d'altronde il numero degli elettori impediti non può presumibilmente discostarsi molto dal rimanente 7 %, si può dire che nelle elezioni del 1929 non vi fu astensione volontaria e che tutti coloro che non ne erano materialmente impediti si recarono alle urne.

Mettiamo qui appresso a raffronto il numero dei votanti nelle elezioni avvenute dal 1904 in poi col numero dei maschi maggiorenni alle date corrispondenti calcolato nel modo esposto anteriormente a pag. 26.

DATA DELLE ELEZIONI GENERALI	Numero presunto dei maschi maggioresni	VOTANTI	Votanti per cento maschi maggioresni
Elezioni del 6 novembre 1904	8 823 900	1 593 886	18,06
» » 7 marzo 1909	9 020 700	1 903 687	21,10
» » 26 ottobre 1913	9 341 200	5 100 615	54,60
» » 16 novembre 1919	9 541 300	5 793 507	60,72
» » 15 maggio 1921	11 051 755	6 701 496	60,64
» » 6 aprile 1924	11 249 700	6 436 258	57,21
» » 24 marzo 1929	11 752 500	8 661 820	73,70

Bisogna tener presente che le cifre sopraindicate dei votanti nelle elezioni del 1904, del 1909 e del 1913 si riferiscono agli elettori che presero parte alla prima votazione e che non si è tenuto conto delle votazioni di ballottaggio. Occorre anche ricordare che dal 1913 in poi l'elettorato fu esteso anche agli analfabeti.

VOTI NULLI, CONTESTATI E NON ATTRIBUITI.

Sono dichiarati nulli i voti quando le schede non siano quelle indicate nell'art. 57 della legge, o contengano altri segni o indicazioni oltre quelli prescritti dal detto articolo, o presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni che possano ritenersi fatti artificialmente per far riconoscere il votante; sono pure dichiarati nulli i voti quando l'espressione di essi non sia stata compiuta nell'apposita cabina.

Nelle elezioni del 24 marzo 1929 il numero dei voti dichiarati nulli in tutto il Collegio nazionale fu di 8209; si ebbe cioè una proporzione veramente minima di voti nulli, circa 9 per ogni 10.000 votanti.

Escludendo le elezioni nelle quali si aveva una doppia votazione (di primo scrutinio e di ballottaggio) troviamo che nelle ultime tre elezioni anteriori a quella del 1929 il numero dei voti nulli o contestati e non attribuiti, in rapporto a 10.000 votanti, fu il seguente :

Elezioni del 16 novembre 1919	188
» » 15 maggio 1921	139
» » 6 aprile 1924	590

La notevolissima differenza che si riscontra tra queste cifre e quelle del 1929 (9 voti nulli su 10 000 votanti) dipende principalmente dalla grande semplificazione introdotta nell'attuale sistema elettorale; l'elettore, fra le due schede consegnategli, delle quali una è tricolore all'interno e l'altra bianca, sceglie quella che vuol votare, la piega e la consegna al presidente del seggio, senza doverci fare alcun segno e quindi senza la possibilità di cadere in errore. Un altro motivo delle differenze riscontrate dipende dal fatto che prima, data la composizione degli uffici elettorali di Sezione, i rappresentanti di ciascun partito procuravano di contestare e di annullare il maggior numero possibile di schede degli altri partiti, anche quando era evidente l'intenzione dell'elettore, mentre questo non poteva verificarsi nelle ultime elezioni.

VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI — VOTI FAVOREVOLI E VOTI CONTRARI.

Degli 8.661.820 voti espressi dagli elettori che presero parte alle ultime elezioni, ne furono ritenuti validi 8.653.611 e ne furono dichiarati nulli 8209.

La votazione aveva carattere plebiscitario, dovendo l'elettore rispondere *si* o *no* al quesito: « Approvate voi la lista dei Deputati designati dal Gran Consiglio Nazionale del Fascismo? ».

Degli anzidetti 8.653.611 voti validamente espressi, 8.517.838 furono per il *si*, vale a dire risultarono favorevoli alla lista proposta dal Gran Consiglio del Fascismo e soltanto 135.773 furono per il *no*. Si ebbero, cioè, per ogni 1000 voti validamente espressi, oltre 984 voti favorevoli e meno di 16 voti contrari.

Tutto il Regno formando un unico Collegio nazionale, non si dovrebbe a rigore scindere il risultato della votazione per singole Regioni o Provincie; tuttavia, poichè, per giungere ai risultati complessivi del Regno, si dovè fare Provincia per Provincia la somma dei voti espressi nelle singole Sezioni elettorali, diamo qui appresso, ai soli fini statistici, il numero assoluto e il numero proporzionale dei voti favorevoli e dei voti contrari ottenuti dalla lista nelle singole Provincie.

I dati riportati nel prospetto sono quelli riscontrati ed accertati dalla Giunta delle Elezioni della Camera dei Deputati, in base ai documenti ad essa trasmessi dalla Corte d'Appello di Roma, funzionante come Ufficio elettorale nazionale.

Elezioni politiche del 24 marzo 1929 - Risultati accertati dalla Giunta delle Elezioni.

PROVINCIE E COMPARTIMENTI	ELETTORI ISCRITTI	VOTANTI		VOTI favorevoli		VOTI contrari		VOTI nulli e contestati	
		numero assoluto	per 100 elettori iscritti	numero assoluto	per 100 votanti	numero assoluto	per 100 votanti	numero assoluto	per 100 votanti
Alessandria	214 764	184 595	85,95	179 249	97,10	5 143	2,79	203	0,11
Aosta	72 692	56 816	78,16	54 804	96,46	1 952	3,44	60	0,10
Cuneo	167 557	144 290	86,11	140 101	97,10	4 057	2,81	132	0,09
Novara	107 227	90 245	84,16	88 292	97,84	1 882	2,08	71	0,08
Torino	277 184	235 838	85,08	227 948	96,65	7 617	3,23	273	0,12
Vercelli	110 347	98 653	89,40	98 281	99,62	230	0,23	142	0,15
PIEMONTE	949 771	810 437	85,33	788 675	97,31	20 881	2,58	881	0,11
Genova	198 965	169 829	85,36	161 379	95,03	8 172	4,81	278	0,16
Imperia	43 977	36 408	82,79	35 753	98,20	590	1,62	65	0,18
Savona	51 385	44 582	86,76	42 888	96,20	1 607	3,60	87	0,20
Spezia	46 442	42 532	91,58	41 676	97,99	848	1,99	8	0,02
LIGURIA	340 769	293 351	86,09	281 696	96,03	11 217	3,82	438	0,15
Bergamo	137 796	121 327	88,05	117 814	97,11	3 341	2,75	172	0,14
Brescia	165 576	153 690	92,82	152 570	99,27	1 042	0,68	78	0,05
Como	131 422	119 160	90,67	114 494	96,08	4 394	3,69	272	0,23
Cremona	94 850	89 703	94,57	88 710	98,89	936	1,04	57	0,07
Mantova	103 619	97 984	94,56	97 165	99,16	739	0,76	80	0,08
Milano	436 625	389 213	89,14	364 380	93,62	22 935	5,89	1 898	0,49
Pavia	132 216	123 539	93,44	121 254	98,15	2 198	1,78	87	0,07
Sondrio	36 654	30 048	81,98	29 445	97,99	588	1,96	15	0,05
Varese	98 190	88 266	89,89	87 130	98,71	955	1,08	181	0,21
LOMBARDIA	1 336 948	1 212 930	90,72	1 172 962	96,71	37 128	3,06	2 840	0,23
Bolzano	52 241	40 972	78,43	38 094	92,98	2 792	6,81	86	0,21
Trento	107 825	79 614	73,84	74 408	93,46	5 110	6,42	96	0,12
VENEZIA TRIDENTINA	160 066	120 586	75,06	112 502	93,30	7 902	6,55	182	0,15
Belluno	61 265	41 441	67,64	39 801	96,04	1 584	3,82	56	0,14
Padova	127 733	116 596	91,28	113 607	97,44	2 822	2,42	167	0,14
Rovigo	70 952	67 993	95,83	67 951	99,94	40	0,06	2	0,00
Treviso	125 586	106 749	85,00	103 953	97,38	2 663	2,50	133	0,12
Udine	200 539	141 094	70,36	136 556	96,78	4 384	3,11	154	0,11

PROVINCIE E COMPARTIMENTI	ELETTORI ISCRITTI	VOTANTI		VOTI favorevoli		VOTI contrari		VOTI nulli e contestati	
		numero assoluto	per 100 elettori iscritti	numero assoluto	per 100 votanti	numero assoluto	per 100 votanti	numero assoluto	per 100 votanti
Venezia	122 403	111 350	90,97	108 128	97,11	3 046	2,73	176	0,16
Verona	120 781	109 489	90,65	106 756	97,50	2 614	2,39	119	0,11
Vicenza	122 385	104 277	85,20	100 572	96,45	3 434	3,29	271	0,26
VENETO	951 644	798 989	83,96	777 324	97,29	20 587	2,58	1 078	0,13
Fiume	20 611	16 846	81,73	16 362	97,13	476	2,82	8	0,05
Gorizia	51 025	39 433	77,28	37 411	94,87	1 965	4,98	57	0,15
Pola	73 526	64 999	88,40	64 712	99,56	282	0,43	5	0,01
Trieste	74 908	67 008	89,45	65 581	97,87	1 357	2,03	70	0,10
Zara	2 788	2 722	97,63	2 722	100,00	0	0,—	0	0,—
VENEZIA GIULIA E ZARA	222 858	191 008	85,71	186 788	97,79	4 080	2,14	140	0,07
Bologna	175 095	161 724	92,36	156 584	96,82	4 801	2,97	339	0,21
Ferrara	81 743	79 792	97,61	79 524	99,67	203	0,25	65	0,08
Forlì	98 139	92 275	94,02	91 940	99,64	275	0,30	60	0,06
Modena	109 151	102 733	94,12	101 446	98,75	1 135	1,10	152	0,15
Parma	101 977	88 621	86,90	84 733	95,61	3 617	4,08	271	0,31
Piacenza	77 193	67 023	86,83	65 711	98,04	1 216	1,82	96	0,14
Ravenna	72 250	68 962	95,45	68 451	99,26	496	0,72	15	0,02
Reggio nell'Emilia	88 580	78 013	88,07	74 553	95,57	3 100	3,97	360	0,46
EMILIA	804 128	739 143	91,92	722 942	97,81	14 843	2,01	1 358	0,18
Arezzo	73 009	64 047	87,72	62 989	98,35	1 013	1,58	45	0,07
Firenze	233 257	219 879	94,26	217 472	98,91	2 276	1,03	131	0,06
Grosseto	45 803	44 236	96,58	44 165	99,84	67	0,15	4	0,01
Livorno	60 825	56 992	93,70	55 799	97,91	1 126	1,97	67	0,12
Lucca	79 215	73 307	92,54	72 731	99,21	543	0,74	33	0,05
Massa e Carrara	44 699	41 279	92,35	40 963	99,24	307	0,74	9	0,02
Pisa	88 688	82 730	93,28	81 818	98,90	886	1,07	26	0,03
Pistoia	55 536	49 879	89,81	49 802	99,85	71	0,14	6	0,01
Siena	67 643	63 325	93,62	62 308	98,39	962	1,52	55	0,09
TOSCANA	748 675	695 674	92,92	688 047	98,90	7 251	1,04	376	0,06

PROVINCIE E COMPARTIMENTI	ELETTORI ISCRITTI	VOTANTI		VOTI favorevoli		VOTI contrari		VOTI nulli e contestati	
		numero assoluto	per 100 elettori iscritti	numero assoluto	per 100 votanti	numero assoluto	per 100 votanti	numero assoluto	per 100 votanti
Ancona	75 741	68 476	90,41	67 725	98,90	708	1,04	43	0,06
Ascoli Piceno	61 982	55 824	90,06	55 567	99,54	192	0,34	65	0,12
Macerata	57 755	53 775	93,11	53 197	98,93	454	0,84	124	0,23
Pesaro e Urbino	76 831	69 838	90,90	69 494	99,51	311	0,44	33	0,05
MARCHE	272 309	247 913	91,04	245 983	99,22	1 665	0,67	265	0,11
Perugia	110 329	100 928	91,48	99 855	98,94	1 032	1,02	41	0,04
Terni	51 052	44 290	86,75	43 523	98,27	751	1,69	16	0,04
UMBRIA	161 381	145 218	89,98	143 378	98,73	1 783	1,23	57	0,04
Frosinone	84 091	76 433	90,89	76 345	99,88	84	0,11	4	0,01
Rieti	34 779	33 769	97,10	33 740	99,92	21	0,06	8	0,02
Roma	291 872	254 996	87,37	251 991	98,82	2 850	1,12	155	0,06
Viterbo	58 884	55 732	94,65	55 658	99,87	65	0,12	9	0,01
LAZIO	469 626	420 930	89,63	417 734	99,24	3 020	0,72	176	0,04
Aquila degli Abruzzi	91 643	81 389	88,81	81 022	99,55	341	0,42	26	0,03
Campobasso	91 392	81 967	89,69	81 941	99,97	23	0,03	3	0,00
Chieti	73 624	66 506	90,33	66 480	99,96	14	0,02	12	0,02
Pescara	43 266	38 988	90,11	38 857	99,66	86	0,22	45	0,12
Teramo	57 912	51 544	89,00	51 385	99,69	152	0,30	7	0,01
ABRUZZI E MOLISE	357 837	320 394	89,54	319 685	99,78	616	0,19	93	0,03
Avellino	113 030	105 681	93,50	105 663	99,98	18	0,02	0	0,—
Benevento	55 500	53 837	97,00	53 834	100,00	1	0,00	2	0,00
Napoli	492 785	422 798	85,80	420 377	99,43	2 315	0,55	106	0,02
Salerno	127 017	118 475	93,27	118 388	99,93	83	0,07	4	0,00
CAMPANIA	788 332	700 791	88,90	698 262	99,64	2 417	0,34	112	0,02

PROVINCIE E COMPARTIMENTI	ELETTORI ISCRITTI	VOTANTI		VOTI favorevoli		VOTI contrari		VOTI nulli e contestati	
		numero assoluto	per 100 elettori iscritti	numero assoluto	per 100 votanti	numero assoluto	per 100 votanti	numero assoluto	per 100 votanti
Bari delle Puglie . . .	179 345	168 525	93,97	168 484	99,98	37	0,02	4	0,00
Brindisi	56 303	53 351	94,76	53 314	99,93	36	0,07	1	0,00
Foggia	96 453	90 322	93,64	90 275	99,95	45	0,05	2	0,00
Lecce	102 429	100 061	97,69	100 057	100,00	4	0,00	0	0,—
Taranto	61 515	60 250	97,94	60 206	99,93	43	0,07	1	0,00
PUGLIE . . .	496 045	472 509	95,26	472 336	99,96	165	0,04	8	0,00
Matera	31 956	29 127	91,15	29 127	100,00	0	0,—	0	0,—
Potenza	71 268	68 183	95,67	68 172	99,98	10	0,02	1	0,00
BASILICATA . .	103 224	97 310	94,27	97 299	99,99	10	0,01	1	0,00
Catanzaro	132 353	122 143	92,29	122 104	99,97	29	0,02	10	0,01
Cosenza	168 958	157 459	93,19	157 451	100,00	6	0,00	2	0,00
Reggio di Calabria . .	104 912	97 488	92,92	97 443	99,95	39	0,04	6	0,01
CALABRIE . . .	406 223	377 090	92,83	376 998	99,98	74	0,02	18	0,00
Agrigento	118 862	105 859	89,06	105 840	99,98	15	0,02	4	0,00
Caltanissetta	72 625	67 237	92,58	67 208	99,96	27	0,04	2	0,00
Catania	111 422	103 310	92,72	103 169	99,86	132	0,13	9	0,01
Enna	61 247	59 216	96,68	59 209	99,99	7	0,01	0	0,—
Messina	125 549	118 298	94,22	118 228	99,94	59	0,05	11	0,01
Palermo	206 832	191 228	92,46	190 875	99,81	320	0,17	33	0,02
Ragusa	51 418	46 796	91,01	46 727	99,85	69	0,15	0	0,—
Siracusa	68 901	61 872	89,80	61 835	99,94	36	0,06	1	0,00
Trapani	90 824	83 197	91,60	82 986	99,75	196	0,23	15	0,02
SICILIA . . .	907 680	837 013	92,21	836 077	99,89	861	0,10	75	0,01
Cagliari	90 491	81 145	89,67	80 102	98,72	950	1,17	93	0,11
Nuoro	49 594	43 179	87,06	43 123	99,87	44	0,10	12	0,03
Sassari	65 029	56 210	86,44	55 925	99,49	279	0,50	6	0,01
SARDEGNA . . .	205 114	180 534	88,02	179 150	99,23	1 273	0,71	111	0,06
REGNO . . .	9 682 630	8 661 820	89,46	8 517 838	98,34	135 773	1,57	8 209	0,09

Come risulta dal prospetto precedente, la proporzione dei voti contrari in confronto di quelli favorevoli fu dappertutto minima e, in qualche Provincia, trascurabile o nulla.

È interessante di mettere a confronto le cifre percentuali dei voti favorevoli ottenuti dalla lista del Fascio Littorio nelle ultime elezioni con le cifre, sempre riferite a 100 voti validamente espressi, dei voti che le liste fasciste avevano riportate nelle precedenti elezioni.

Per le elezioni del 1919 il Partito Fascista, da poco costituitosi, non presentò proprie liste, ma i suoi rappresentanti entrarono in liste concordate con altri partiti (Blocco democratico, Partito dei Combattenti, ecc). Nelle elezioni del 1921 il Partito Fascista presentò liste di propri candidati in due soli Collegi: a Napoli, ove prese il nome di « Fascio italiano di combattimento » e a Verona, ove si denominò semplicemente « Fascista ». Queste due liste comprendevano 20 candidati, dei quali 2 furono eletti e raccolsero in complesso 29.549 voti. In molti altri Collegi i Fascisti entrarono a far parte dei blocchi nazionali e delle liste dei combattenti, assumendo come contrassegno delle liste il Fascio Littorio. Non sappiamo però quale contributo di voti il Partito Fascista abbia apportato a queste liste concordate.

Pertanto, dal confronto che ci proponiamo di fare, dobbiamo escludere le elezioni del 1919 e del 1921, limitandoci a considerare soltanto quelle del 1924 e del 1929.

Nelle elezioni del 1924 il Partito Fascista scese in campo con due liste, l'una detta « Lista Nazionale » che portava il contrassegno del Fascio Littorio ed era presentata in tutte le Circoscrizioni; l'altra denominata « Lista Nazionale bis » che portava per contrassegno l'Aquila romana e il Fascio Littorio ed era presentata in quattro Circoscrizioni (Toscana; Lazio e Umbria; Abruzzi e Molise; Puglie).

La prima di dette Liste, avendo riportato il maggior numero dei voti nel Collegio nazionale, e cioè il 60,1 % dei voti validi in totale, ebbe eletti tutti i suoi 356 candidati; la seconda, comprendente 22 candidati, ne ebbe eletti 19 e riportò 347.552 voti.

A fianco di queste due liste ve n'era una del Partito Fascista dissidente con 8 candidati; ma di questi uno solo fu eletto e la lista riportò in complesso soltanto 18.062 voti.

Di questa lista non teniamo conto nel prospetto seguente nel quale, distintamente per le elezioni del 1924 e del 1929, indichiamo, la proporzione dei voti ottenuti dalle liste del Fascio Littorio in ciascuna Circoscrizione elettorale nel 1924 e in ogni Compartimento nel 1929.

Proporzioni dei voti ottenuti dalle liste del Fascio Littorio in rapporto a 100 voti validamente espressi in ciascuna Circostrizione elettorale o Compartimento.

CIRCOSCRIZIONI O COMPARTIMENTI	NELLE ELEZIONI	
	del 1924	del 1929
Piemonte	45,0	97,4
Liguria	52,4	96,1
Lombardia	49,2	96,9
Venezia Tridentina	45,6	93,5
Veneto		97,4
Venezia Giulia e Zara	60,3	97,9
Emilia	71,7	98,0
Toscana	77,3	99,0
Marche	63,8	99,3
Umbria	75,9	98,8
Lazio		99,3
Abruzzi e Molise	85,9	99,8
Campania	76,3	99,7
Puglie	83,7	100,0
Basilicata	76,5	100,0
Calabrie		100,0
Sicilia	69,8	99,9
Sardegna	61,5	99,3
REGNO	64,9	98,4

Nella Tavola a pag. 53, abbiamo indicato per ogni Provincia l'esito della votazione. Potendosi supporre che nella Provincia, ove si fondono insieme i risultati della città e della campagna, si abbiano diversi coefficienti in relazione appunto a queste diverse agglomerazioni demografiche, giova rilevare come si siano comportati i principali centri urbani di fronte ai centri rurali.

Non essendo possibile di raccogliere gli elementi per una completa discriminazione di tal fatta, ci limitiamo ad esporre nel prospetto seguente la percentuale dei voti favorevoli espressi nei Comuni di almeno 100.000 abitanti e nelle rimanenti parti delle Provincie delle quali i Comuni stessi sono rispettivamente i capiluoghi.

È da avvertire che le cifre segnate nel prospetto per i Comuni maggiori sono state fornite direttamente dai rispettivi Podestà.

Elettori iscritti e votanti e voti favorevoli espressi nei Comuni che nel 1929 avevano almeno 100.000 abitanti e nella rimanente parte della rispettiva Provincia nelle elezioni del 24 marzo 1929.

COMUNI	NEL SOLO COMUNE CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA					NELLA RIMANENTE PARTE DELLA PROVINCIA				
	iscritti	votanti	votanti per 100 iscritti	voti favorevoli		iscritti	votanti	votanti per 100 iscritti	voti favorevoli	
				numero assoluto	su 100 votanti				numero assoluto	su 100 votanti
Bari	32 983	31 606	95,83	31 570	99,89	146 362	136 919	93,55	136 914	100,00
Bologna	60 349	53 839	89,21	51 176	95,05	114 746	107 885	94,02	105 408	97,70
Brescia	29 382	27 027	91,98	26 736	98,92	136 194	126 663	93,00	125 834	99,35
Catania	25 288	22 849	90,36	22 786	99,72	86 134	80 461	93,41	80 383	99,90
Ferrara	23 257	23 109	99,36	23 066	99,81	58 486	56 683	96,92	56 458	99,60
Firenze	80 290	74 144	92,35	72 765	98,14	152 967	145 735	95,27	144 707	99,29
Genova	142 542	123 800	86,85	116 905	94,43	56 423	46 029	81,58	44 474	96,62
Livorno	28 834	26 369	91,45	25 336	96,08	31 991	30 623	95,72	30 463	99,48
Messina	31 238	30 220	96,74	30 175	99,85	94 311	88 078	93,39	88 053	99,97
Milano	177 661	150 292	84,59	137 055	91,19	258 964	238 921	92,26	227 325	95,15
Napoli	230 783	180 732	78,31	178 532	98,78	262 002	242 066	92,39	241 845	99,91
Padova	22 536	19 471	86,40	17 838	91,61	105 197	97 125	92,33	95 769	98,60
Palermo	87 027	81 135	93,23	80 827	99,62	119 805	110 093	91,89	110 048	99,96
Reggio Calabria	34 605	32 544	94,04	32 500	99,86	70 307	64 944	92,37	64 943	100,00
Roma	178 777	148 691	83,17	146 169	98,30	113 095	106 305	94,00	105 822	99,55
Taranto	26 988	26 719	99,00	26 678	99,85	34 527	33 531	97,12	33 528	99,99
Torino	132 647	112 661	84,93	106 553	94,58	144 537	123 177	85,22	121 395	98,55
Trieste	51 018	46 037	90,24	45 018	97,79	23 890	20 971	87,78	20 563	98,05
Venezia	56 913	50 325	88,42	47 796	94,97	65 490	61 025	93,18	60 332	98,86
Verona	30 156	26 600	88,21	25,306	95,14	90 625	82 889	91,46	81 450	98,26

Dal prospetto precedente si rileva che i risultati ottenuti nei Comuni urbani sono per lo più inferiori a quelli ottenuti nei Comuni rurali, ma le differenze sono quasi dappertutto di lieve entità, cosicchè si può dire che le due categorie di Comuni hanno dato press'a poco uguali risultati.

I DEPUTATI ELETTI.

Dei 535 Deputati della precedente Legislatura, avevano cessato di far parte della Camera durante la Legislatura stessa e non erano stati sostituiti: 14 per morte, 13 per dimissioni, 3 perchè nominati Senatori, 1 per la perdita della cittadinanza italiana; 123 infine erano stati dichiarati decaduti dalla carica dalla stessa Camera nella seduta del 9 novembre 1926. Pertanto, alla chiusura della XXVII Legislatura, i Deputati ancora in carica erano 381.

Di questi, 49 furono nominati Senatori nell'intervallo fra le due Legislature, 135 non furono riproposti e 197 infine furono rieletti.

Dei 400 Deputati eletti per la XXVIII Legislatura, 201 non avevano mai appartenuto alla Camera e 199 vi avevano seduto in precedenti Legislature (197, come abbiamo detto, erano Deputati uscenti, essendo in carica alla chiusura della XXVII Legislatura e 2 vi avevano appartenuto uno nella XXIV e l'altro nella XXVI Legislatura).

La Camera adunque è stata rinnovata nella misura del 50.8 % e, tenendo conto dei soli Deputati che non ne avevano mai fatto parte, del 50,3 %.

Le rinnovazioni in occasione di precedenti elezioni erano state le seguenti :

1923	59,1 %
1921	34,1 %
1919	65,3 %
1913	32,9 %

Diamo qui appresso la classificazione per professioni dei Deputati eletti nel 1929, prendendo per base le indicazioni contenute nell' « Elenco dei Deputati alla XXVIII Legislatura » pubblicato dal Segretariato Generale della Camera dei Deputati.

Devesi però avvertire che non si può attribuire a questa classificazione un valore di assoluta esattezza perchè nel documento dal quale si sono attinte le notizie moltissimi Deputati sono indicati con due o più qualifiche ed è spesso difficile stabilire quale sia la principale.

A fianco della classificazione per 1929 abbiamo messo quelle del 1924 e del 1921 per gli opportuni raffronti.

Classificazione per professioni dei Deputati eletti nelle elezioni del 1929 e nelle due precedenti.

PROFESSIONI	1929	1924	1921	PROFESSIONI	1929	1924	1921
Avvocati e procuratori . . .	86	246	216	Presidenti e vice presidenti dei Consigli provinciali dell' Economia	13	—	—
Ingegneri	14	25	24	Presidenti e vice presid. di Federaz. Naz., di Sindacati e di Enti nazionali.	49	—	—
Medici	6	17	22	Organizzatori	4	6	29
Professori e insegnanti . . .	50	49	61	Industriali, negozianti e commercianti	28	19	16
Laureati e diplomati	7	21	52	Agricoltori, contadini, ecc.	44	5	8
Magistrati	2	1	1	Operai in genere (fabbr. meccanici, macchinisti, tipografi, tramvieri) . . .	5	12	11
Consiglieri di Stato	4	4	7	Artisti, pittori, ceramisti.	5	—	—
Funzionari e impiegati . . .	16	10	20	Proprietari	1	9	5
Militari	12	19	3	Professioni non indicate .	—	29	19
Publicisti e giornalisti . . .	39	42	26				
Ragionieri	6	11	5				
Notai	2	2	2				
Geometri	2	2	—				
Banchieri	2	—	—				
Armatori, capitani marittimi e agenti di navigazione	3	2	—	TOTALI . . .	400	531	527

I totali pel 1924 e pel 1921 non coincidono col numero dei seggi (535) perchè 4 candidati nel 1924 e 8 nel 1921 furono proclamati eletti in due Circoscrizioni.

Nel 1921 la preponderanza assoluta spettava agli uomini di legge (comprendendo in questa qualifica gli avvocati, i notai, i magistrati e i consiglieri di Stato) con una proporzione di 42,9 per cento; questa proporzione salì a 47,7 % nel 1924, ma discese a 23,5 % nel 1929. I professori, ingegneri, medici e altri laureati che nel 1921 erano il 30 % e nel 1924 il 21 %, discesero a 19 % nel 1929.

I funzionari e militari passarono dal 4 % nel 1921 al 5 % nel 1924 e al 7 % nel 1929; i pubblicisti e giornalisti da 5, ad 8 e a 10 %; gli organizzatori, da 5 % che erano nel 1925 scesero all'1 % nelle successive due elezioni.

Gli agricoltori, che nelle Legislature precedenti rappresentavano l'1 % o poco più, sono ora saliti all'11 %.

Una quota notevole degli eletti nel 1929 è rappresentata dai presidenti e vicepresidenti dei Consigli provinciali dell'Economia e dei presidenti e vicepresidenti di Federazioni nazionali, di Sindacati e di Enti nazionali in genere (15,5 %).

Fra i Deputati eletti nel 1929, se ne contano 6 fregiati della Medaglia d'Oro al valor militare.

LE LEGISLATURE E LA LORO DURATA.

Le elezioni generali politiche per la XXVIII Legislatura furono indette col R. decreto 21 gennaio 1929, n. 18 ed il Collegio unico nazionale fu convocato pel giorno 24 marzo successivo.

La data della inaugurazione della XXVIII Legislatura venne fissata per il giorno 20 aprile 1929.

La Legislatura che ebbe più lunga vita fu la XXIV, la quale durò 5 anni, 10 mesi e 3 giorni. Essendosi essa svolta in gran parte durante un periodo eccezionale della vita del Paese, cioè durante la guerra europea, fu giocoforza, allo scadere del termine fissato dallo Statuto, disporre la proroga per un anno (Legge 10 maggio 1918, n. 634).

La Legislatura che, esclusa la XXIV, ebbe maggior durata fu la XXVII (4 anni, 7 mesi e 29 giorni) e per contro la più breve fu la II (58 giorni).

La durata media delle ventisette Legislature è stata di 2 anni, 10 mesi e 9 giorni; escludendo dal computo la XXIV, la quale, per le ragioni sopraindicate, ebbe una durata superiore a quella statutaria, la durata media risulta di anni 2, mesi 8 e giorni 27.

Il tempo decorso fra la chiusura di una Legislatura e l'inaugurazione della successiva varia fra un massimo di 121 giorni, fra la II e la III Legislatura, e un minimo di 23 giorni fra la XIII e la XIV. Fino alla XXVII Legislatura, l'intervallo medio fu di giorni 50; fra questa e la XXVIII fu di 88 giorni.

Il prospetto seguente mostra le date delle singole elezioni generali politiche dalla proclamazione del Regno in poi, il rispettivo metodo di scrutinio, le variazioni nel numero del Collegi elettorali e la durata di ciascuna Legislatura.

Notizie sulle date e sulla durata delle Legislature, dalla proclamazione del Regno in poi.

Legislature	Date in cui avvennero le Elezioni generali	Numero dei Collegi	Durata della Legislatura		
			Data		Tempo in ann. mesi e giorni
			della inaugurazione	della chiusura	

SCRUTINIO UNINOMINALE A SUFFRAGIO RISTRETTO.

I	1848 — 27 aprile (a)	222 (h)	1848 — 8 maggio	1848 — 30 dicembre	0	7	23
II	1849 — 22 gennaio (b)	»	1849 — 1 febbraio	1849 — 30 marzo	0	1	30
III	» — 15 e 22 luglio (c)	204 (i)	» — 30 luglio	» — 20 novembre	0	3	22
IV	» — 9-10-11 dic. (d)	»	» — 20 dicembre	1853 — 20 novembre	3	11	1
V	1853 — 8 e 11 dic. (e)	»	1853 — 19 dicembre	1857 — 25 ottobre	3	10	7
VI	1857 — 15 e 18 nov. (f)	»	1857 — 14 dicembre	1860 — 21 gennaio	2	1	8
VII	1860 — 25 e 29 marzo	387 (k)	1860 — 2 aprile	» — 17 dicembre	0	8	16
VIII	1861 — 27 genn. e 3 feb.	443 (l)	1861 — 18 febbraio	1865 — 7 settembre	4	6	21
IX	1865 — 22 e 29 ott. (g)	493 (m)	1865 — 18 novembre	1867 — 13 febbraio	1	2	27
X	1867 — 10 e 17 marzo	»	1867 — 22 marzo	1870 — 2 novembre	3	7	12
XI	1870 — 20 e 27 novembre	508 (n)	1870 — 5 dicembre	1874 — 20 settembre	3	9	16
XII	1874 — 8 e 15 novembre	»	1874 — 23 novembre	1876 — 3 ottobre	1	10	11
XIII	1876 — 5 e 12 novembre	»	1876 — 20 novembre	1880 — 2 maggio	3	5	13
XIV	1880 — 16 e 23 maggio	»	1880 — 26 maggio	1882 — 2 ottobre	2	4	7

SCRUTINIO DI LISTA A SUFFRAGIO ALLARGATO SECONDO LA LEGGE DEL 1882.

XV	1882 — 29 ott. e 5 nov.	135	1882 — 22 novembre	1886 — 27 aprile	3	5	6
XVI	1886 — 23 e 30 maggio	»	1886 — 10 giugno	1890 — 22 ottobre	4	4	13
XVII	1890 — 23 e 30 novembre	»	1890 — 10 dicembre	1892 — 10 ottobre	1	10	1

SCRUTINIO UNINOMINALE SECONDO LA LEGGE DEL 1892.

XVIII	1892 — 6 e 13 novembre	508	1892 — 23 novembre	1895 — 8 maggio	2	5	16
XIX	1895 — 26 magg. e 2 giug.	»	1895 — 10 giugno	1897 — 3 marzo	1	8	22
XX	1897 — 21 e 28 marzo	»	1897 — 5 aprile	1900 — 18 maggio	3	1	14
XXI	1900 — 3 e 10 giugno	»	1900 — 16 giugno	1904 — 18 ottobre	4	4	3
XXII	1904 — 6 e 13 novembre	»	1904 — 30 novembre	1909 — 8 febbraio	4	2	10
XXIII	1909 — 7 e 14 marzo	»	1909 — 24 marzo	1913 — 29 settembre	4	6	6

SCRUTINIO UNINOMINALE A SUFFRAGIO ALLARGATO SECONDO LA LEGGE DEL 1912.

XXIV	1913 — 26 ott. e 2 nov.	508	1913 — 27 novembre	1919 — 29 sett. (q)	5	10	3
------	-------------------------	-----	--------------------	---------------------	---	----	---

SCRUTINIO DI LISTA CON RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE SECONDO LA LEGGE DEL 1918.

XXV	1919 — 16 novembre	54	1919 — 1° dicembre	1921 — 7 aprile	1	4	7
XXVI	1921 — 15 maggio	40 (o)	1921 — 11 giugno	1924 — 25 gennaio	2	7	15

SCRUTINIO DI LISTA SECONDO LA LEGGE DEL 1923.

XXVII	1924 — 6 aprile	1 (p)	1924 — 24 maggio	1929 — 21 gennaio	4	7	29
-------	-----------------	-------	------------------	-------------------	---	---	----

SCRUTINIO TOTALITARIO SECONDO LA LEGGE DEL 1928.

XXVIII	1929 — 24 marzo	1	1929 — 20 aprile	—	—	—	—
--------	-----------------	---	------------------	---	---	---	---

(a) In Sardegna il 17 aprile: nelle provincie di Piacenza e di Parma il 20 giugno e il 20 luglio. — (b) In Sardegna il 15 gennaio. — (c) In Sardegna il 22 e il 23 luglio. — (d) In Sardegna il 13 e il 14 dicembre. — (e) In Sardegna l'8 e il 9 dicembre. — (f) In Sardegna il 15 e il 19 novembre. — (g) Compilate da quelle fatte nei giorni 25 novembre e 2 dicembre 1866 nel Veneto e nei distretti mantovani. — (h) Cioè i collegi compresi in Piemonte, Liguria, Nizza, Savoia, Sardegna e nelle provincie di Parma e Piacenza. — (i) Diminuiscono i 18 collegi delle provincie di Parma e Piacenza, rioccupate dagli austriaci. — (k) Aumentano i 183 collegi della Lombardia, Emilia e Toscana. — (l) Aumentano gli 86 collegi delle provincie Napoletane e Siciliane, delle Marche e dell'Umbria. Diminuiscono in pari tempo i 30 compresi in Nizza e Savoia, ceutate alla Francia. — (m) Aumentano i 50 collegi delle provincie Venete e dei distretti mantovani. — (n) Aumentano i 15 collegi della provincia di Roma. — (o) Di cui 6 nelle Provincie annesse dopo la guerra. — (p) Con 15 circoscrizioni elettorali in luogo delle 16 fissate dalla legge del 1923. — (q) A causa della guerra, il termine stabilito dall'art. 42 dello Statuto del Regno, venne per la XXIV Legislatura prorogato con legge n. 634, del 10 maggio 1918.

SCHEDA DI STATO PER LA VOTAZIONE

(Testo unico, art. 57).

Faccia esterna.

(a)

LEGISLATURA XXVIII - ELEZIONI POLITICHE
SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Bolla della Sezione e numero


Firma del Presidente
o dello Scrittore

Secondo lembo da piegare

Terzo lembo da piegare

(a) Lembo da aprirsi dal presidente del seggio per la lettura del voto.

Faccia interna.




(a) Lembo da inumidire dall'elettore per la chiusura della scheda, dopo averla ripiegata secondo le indicazioni ivi contenute.

Faccia interna.

(a)
Lembo da inumidire

Quarto lembo da piegare



Approvate voi la lista dei deputati designati dal Gran Consiglio Nazionale del Fascismo?

NO

Primo lembo da piegare

(a) Lembo da inumidire dall'elettore per la chiusura della scheda, dopo averla ripiegata secondo le indicazioni ivi contenute.

